

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 agosto 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2022, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R.».** (22R00304)..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2021, n. 22.

**Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.** (22R00295). Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 agosto 2021, n. 23.

**Covid 19 - Deroghe alla disciplina in materia di previdenza integrativa regionale.** (22R00297) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 agosto 2021, n. 24.

**Regolamento relativo all'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione.** (22R00298)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 agosto 2021, n. 25.

**Covid-19 - Misure nell'ambito dell'assistenza scolastica per l'anno scolastico 2020/2021.** (22R00299)..... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 agosto 2021, n. 26.

**Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.** (22R00300)..... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 agosto 2021, n. 27.

**Modifiche al regolamento in materia edilizia.** (22R00301)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 settembre 2021, n. 28.

**Modifica al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.** (22R00302)..... Pag. 26



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
13 settembre 2021, n. 29.

**Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale.** (22R00303)..... *Pag.* 26

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2021, n. 0206/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).** (22R00285) ..... *Pag.* 30


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2021, n. 0207/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).** (22R00286)..... *Pag.* 37

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 27 dicembre 2021, n. 35.

**Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.** (22R00279) ..... *Pag.* 44



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2022, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R.».**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 10S4 della Regione Piemonte del 10 marzo 2022)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Visti i regolamenti regionali 9 novembre 2004, n. 12/R e 29 gennaio 2008, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-4723 del 4 marzo 2022

E M A N A  
il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2003, N. 25 (NORME IN MATERIA DI SBARRAMENTI FLUVIALI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 11 APRILE 1995, N. 58 E 24 LUGLIO 1996, N. 49). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 12 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 GENNAIO 2008, N. 1.**

(Omissis).

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) disciplina:

a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

b) le autorizzazioni e i casi di esclusione delle opere di cui all'art. 1 della legge regionale n. 25/2003;

c) la vigilanza sui lavori di costruzione;

d) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

e) le competenze relative al catasto degli invasi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2003;

f) le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;

g) la modificazione o demolizione delle strutture;

nonché, le competenze regionali correlate anche alle dighe nazionali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle direttive P.C.M. 27 febbraio 2004 e 8 luglio 2014.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) **invaso**: volume d'acqua trattenuto da uno sbarramento. Può essere alimentato direttamente da un corso d'acqua, oppure da acqua meteorica ruscellante sui terreni circostanti o direttamente raccolta dalla superficie dell'invaso, oppure da derivazioni, oppure da sorgenti o da impianti di pompaggio che attingono da pozzi;

b) **sbarramento**: struttura artificiale di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;

c) **diga**: sbarramento artificiale, in terra battuta, muratura, calcestruzzo o altri materiali, che ha di norma la funzione di regolare il deflusso di un corso d'acqua o di creare un vaso. La diga può essere ubicata direttamente su un corso d'acqua, oppure in zone pianeggianti o di versante collinare o montano;


d) **traversa**: opera di sbarramento di un corso d'acqua o di infrastruttura irrigua, di altezza limitata e che determina un vaso ridotto; ha di norma la funzione di regolare il livello del corso d'acqua a monte per permettere di derivare le acque a scopi irrigui o idroelettrici;

e) **traversa con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo**: traversa non completamente fissa che presenta uno o più organi di ritenuta movimentabili quali ad esempio paratoie o tubolari gonfiabili che interessano una porzione rilevante dello sviluppo trasversale del corso d'acqua, corrispondente ad almeno la metà dello stesso;

f) **traverse non assoggettate alla legge regionale n. 25/2003**: traverse fisse che creano un volume di accumulo idrico inferiore a centomila metri cubi;

g) **dighe nazionali**: opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a un milione di metri cubi;

h) **dighe regionali**: opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, inferiori ai quindici metri di altezza e che determinano un volume d'invaso inferiore a un milione di metri cubi;



i) opere o organi di scarico o scarichi: insieme delle opere civili e impiantistiche necessarie per lo scarico, libero o volontario, dell'acqua invasata;

j) impianto di ritenuta: l'insieme dell'invaso, dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie e dei pendii costituenti le sponde;

k) opere complementari e accessorie: opere direttamente connesse alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti di ritenuta, compresi gli interventi di sistemazione, impermeabilizzazione e consolidamento delle sponde del serbatoio, gli impianti di alimentazione alternativa di emergenza e i sistemi di sorveglianza, allarme ed illuminazione, la casa di guardia, la viabilità di servizio, le opere di adduzione e di derivazione dal serbatoio;

l) proprietario: persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'impianto di ritenuta;

m) gestore: persona fisica o giuridica incaricata dal proprietario della conduzione e manutenzione dell'impianto di ritenuta;

n) autorità competente: sono autorità competenti per le attività di cui al presente regolamento il settore regionale difesa del suolo e i settori tecnici regionali, elencati nell'allegato I, secondo le competenze definite all'art. 8;

o) altezza: differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti, da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna;

p) volume: capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna;

q) invasi sperimentali: riempimenti parziali dell'invaso effettuati per fasi successive fino al riempimento totale dello stesso, operato anche molto tempo dopo l'inizio delle prove per permettere monitoraggi strumentali e verificare il corretto funzionamento delle opere di ritenuta;

r) laghetti interrati sotto il piano di campagna: invasi creati, di solito in pianura, attraverso il solo scavo del terreno, senza la costruzione di rilevati di contenimento idrico. Nel caso di invasi creati nelle vicinanze di corsi d'acqua o in zone che presentano accentuata pendenza, la porzione di terreno verso il corso d'acqua o quella del versante a valle dell'invaso si possono configurare come sbarramento perché potenzialmente instabilizzabili dall'accumulo idrico o per una erosione esterna;

s) vasche: opere di accumulo idrico, di solito con sponde rivestite in cemento armato ed eventualmente impermeabilizzate;

t) vasche di carico: opere di accumulo idrico di solito con sponde rivestite in cemento armato ed eventualmente impermeabilizzate ricavate in località necessariamente contraddistinte da accumuli idrici con elevata energia potenziale. Tali vasche posizionate di solito sui versanti permettono l'approvvigionamento idrico alle condotte forzate ed alla produzione di energia elettrica e sono normalmente da considerarsi assoggettate alla legge. Se le vasche di carico sono sotterranee ed enucleate nella

montagna o in grossi edifici per i quali predominante è la struttura edilizia o se il collasso delle stesse non è considerato un pericolo per insediamenti abitativi sottostanti può essere valutata l'esclusione dell'opera;

u) serbatoio: opera di accumulo idrico utilizzata in impianti di approvvigionamento e distribuzione con funzioni di compenso o di riserva. Ad esempio possono essere pensili, sostenuti da pilastri, autoclavi, alimentati da pompe che vi immettono acqua in pressione destinata ad alimentare piccole reti di distribuzione, a cisterna, che raccolgono l'acqua piovana;

v) opere di regimazione: opere finalizzate alla regolazione delle pendenze dei corsi d'acqua, oppure alla riduzione dell'erosione delle sponde o del fondo dell'alveo, oppure che trattengono il materiale lapideo trasportato dal corso d'acqua (soglie e briglie);

w) catasto sbarramenti: sistema informativo per la raccolta delle informazioni e la gestione in maniera integrata sia della componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia della componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

### Art. 3.

#### *Opere di competenza ed opere escluse*

1. La legge regionale n. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e secondo quanto definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).


2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla legge regionale n. 25/2003:

a) i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna. Per i laghetti totalmente interrati insistenti su versanti collinari e montani, anche in assenza di rilevati di contenimento, l'esclusione è ottenuta attestando, da parte di un tecnico abilitato, le condizioni di sicurezza nei confronti della stabilità del versante interessato dallo scavo e dal successivo accumulo idrico;

b) le vasche e i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;

c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti;

d) le opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di vaso superiore a centomila metri cubi per le quali trova applicazione la legge regionale n. 25/2003.



## TITOLO II

CLASSIFICAZIONI DELLE DIGHE REGIONALI  
E ANALISI DEL RISCHIO

## Art. 4.

*Classificazione delle tipologie di impianto regionali*

1. Gli impianti di ritenuta oggetto del presente regolamento sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) tipologia D: piccole dighe;
- b) tipologia L: invasi temporanei per la laminazione delle piene;
- c) tipologia T: traverse.

## Art. 5.

*Classificazione dimensionale degli impianti regionali*

1. Le tipologie di impianto di cui all'art. 4 sono classificate in base alle loro dimensioni, nelle seguenti categorie:

## a) tipologia D:

1) categoria A1: sbarramenti con altezza fino a cinque metri e che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi;

2) categoria A2: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso inferiore a trentamila metri cubi;

3) categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi;

4) categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino a un milione di metri cubi;

## b) tipologia L:

1) categoria A: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a cinque metri con volume di invaso fino a trentamila metri cubi;

2) categoria B: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a cinque metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e centomila metri cubi;

3) categoria C: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza compresa fra cinque e quindici metri o con volume di invaso compreso fra centomila e un milione di metri cubi;

## c) tipologia T:

1) categoria A: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trentamila metri cubi;

2) categoria B: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi;

3) categoria C: traverse con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.

## Art. 6.

*Classificazione degli impianti regionali secondo analisi di rischio potenziale*

1. Le opere di cui all'art. 4, censite al catasto di cui all'art. 35, sono suddivise in tre classi, in base al rischio che esse comportano sugli insediamenti e le infrastrutture circostanti:

- a) classe di rischio potenziale basso;
- b) classe di rischio potenziale medio;
- c) classe di rischio potenziale alto.

2. I criteri per la classificazione di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento della Direzione regionale competente sulla base dei seguenti elementi:

- a) dimensioni dell'invaso o dello sbarramento;
- b) pendenza dell'impianto o del versante ricettore delle acque defluenti a seguito di ipotizzata rottura dello sbarramento;
- c) distanza dello sbarramento da insediamenti civili, industriali e da infrastrutture rilevanti.

3. Per gli impianti che alla data di pubblicazione del presente regolamento sono inseriti nel Catasto sbarramenti, l'assegnazione alle classi di rischio di cui al comma 1 è effettuata d'ufficio dal Settore regionale difesa del suolo, che ne dà comunicazione ai proprietari.

4. Successivamente all'assegnazione di cui al comma 3, l'attribuzione degli ulteriori impianti inseriti nel Catasto sbarramenti alle classi di rischio di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche alla suddetta assegnazione, è effettuata dall'autorità competente, che ne dà comunicazione ai proprietari.

## Art. 7.

*Classi d'uso*

1. Le opere di cui all'art. 4, con riferimento alle classificazioni di cui al par. 2.4.2. delle NTC2018 e al paragrafo C.7.7.2 del decreto ministeriale 26 giugno 2014, sono suddivise tra la classe III o «Dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso» e la classe II o «Dighe di importanza normale».

2. Le «dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso» di competenza regionale sono quelle classificate con rischio potenziale alto e di utilizzo per scopi idroelettrici o potabili.

3. Le «dighe di importanza normale» di competenza regionale sono tutte quelle non appartenenti alla fattispecie di cui al comma 2.

## Art. 8.

*Ripartizione delle competenze*

1. Il Settore regionale difesa del suolo coordina le attività regionali correlate alle dighe nazionali, relative alla predisposizione dei documenti di protezione civile, dei piani di emergenza diga, dei piani di laminazione, dei progetti di gestione del materiale sedimentato e dei piani di finanziamento statali.



2. I procedimenti di autorizzazione alla costruzione degli impianti regionali di cui all'art. 4 e i procedimenti correlati all'esercizio e vigilanza degli stessi sono attribuiti alle autorità competenti in base alla classificazione dimensionale indicata all'art. 5 secondo la ripartizione che segue:

a) ai settori tecnici regionali competenti per territorio gli impianti di tipologia D e T rientranti nella categoria A;

b) al Settore regionale difesa del suolo gli impianti di tipologia D e T rientranti nelle categorie B e C e gli impianti di tipologia L.

3. Al Settore regionale difesa del suolo compete altresì il coordinamento delle attività correlate alle dighe regionali.

4. Le autorità competenti possono avvalersi, in casi di particolare complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.

### TITOLO III

#### PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

##### Art. 9.

###### *Costruzione di nuovi impianti*

1. La costruzione degli impianti di ritenuta di cui al presente regolamento è soggetta a comunicazione oppure ad autorizzazione regionale, a seconda della classe di rischio potenziale in cui ricade.

##### Art. 10.

###### *Assegnazione dei nuovi impianti alle classi di rischio potenziale*

1. Chi intende realizzare un nuovo impianto di ritenuta ne valuta preventivamente l'attribuzione ad una delle tre classi di rischio di cui all'art. 6, comma 1, secondo i criteri definiti dal provvedimento della direzione regionale competente di cui all'art. 6, comma 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha carattere provvisorio ed è finalizzata all'individuazione della procedura da applicare per la realizzazione, ferma restando la diversa attribuzione eventualmente risultante a seguito delle verifiche in sede di istruttoria da parte dell'autorità competente.

##### Art. 11.

###### *Comunicazione per la costruzione di impianti rientranti nella classe di rischio potenziale basso*

1. A seguito della valutazione di cui all'art. 10, se l'opera in progetto rientra nella classe a rischio potenziale basso, il proponente invia all'autorità competente una comunicazione di costruzione, secondo il modello riportato in allegato A, con l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 31.

2. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica al proponente il

codice di riferimento assegnato all'opera e l'inserimento nella classe di rischio potenziale basso, intendendo autorizzato l'intervento.

3. Entro lo stesso termine, l'autorità competente, nel caso di documentazione carente, può richiedere elaborati integrativi ovvero, se l'istruttoria determina come necessario l'inserimento dell'opera proposta nelle classi di rischio potenziale medio o alto, comunica al proponente la necessità di avviare la procedura di cui all'art. 12.

##### Art. 12.

###### *Autorizzazione alla costruzione di impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto*

1. Se l'impianto da realizzare rientra nelle classi di rischio potenziale medio o alto, il proponente presenta all'autorità competente istanza di autorizzazione, corredata dal progetto dell'opera elaborato a livello di definitivo. Il progetto è trasmesso anche al Comandante militare territoriale ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ed ai comuni territorialmente interessati dalla costruzione.

2. Il progetto definitivo dell'opera è redatto da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di referente con l'autorità competente per tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

3. Il progetto di cui al comma 2, sottoscritto dal proprietario e dal progettista deve avere i contenuti elencati nell'allegato B del presente regolamento. L'istanza e l'allegato progetto definitivo dell'opera sono inviati con l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 31.


4. Se il progetto prevede il rilascio di una concessione per derivazione idrica, le autorizzazioni per la costruzione degli impianti di cui al presente regolamento sono rilasciate nell'ambito delle procedure di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

5. Nel caso in cui il progetto ricada nelle tipologie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, devono essere seguite le procedure di VIA di cui al medesimo decreto, in combinato disposto con la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Nell'ambito dei procedimenti in capo a soggetti diversi dall'autorità competente, l'autorizzazione alla costruzione di impianti di cui al presente regolamento viene comunque rilasciata dall'autorità competente con determinazione dirigenziale.

7. Per i procedimenti in capo all'autorità competente, essa predisponde un avviso ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

8. L'autorità competente pubblica il progetto sul proprio sito web, mentre il proponente è tenuto ad inviarne copia ai soggetti istituzionali che individua come interessati all'opera.



9. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, l'autorità competente convoca la conferenza dei servizi per acquisire i pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta dei soggetti pubblici coinvolti.

10. Ai sensi dell'art. 14-*quater*, legge n. 241/1990 la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

11. Il procedimento si conclude entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

#### Art. 13.

##### *Disciplinare di costruzione*

1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione alla costruzione per gli impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto.

2. Il disciplinare contiene in particolare le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare, alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo nonché le indicazioni fornite dal documento di protezione civile nei casi di maggiore rilevanza e per le fasi degli invasi sperimentali.

3. Le verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo riguardano:

- a) l'esecuzione dei drenaggi;
- b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammassamenti di fondazione;
- c) l'esecuzione degli organi di scarico;
- d) l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
- e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
- f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
- g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
- h) i profili dei paramenti.

4. La mancata osservanza delle condizioni del disciplinare di costruzione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32 comma 1 lettera c). La sanzione è inflitta previa contestazione della violazione da parte dell'autorità competente.

5. Se l'inottemperanza alle prescrizioni del disciplinare determina un possibile rischio per la pubblica incolumità, l'autorità competente revoca l'autorizzazione rilasciata.

#### Art. 14.

##### *Varianti durante i lavori*

1. Ogni modifica delle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga in corso di costruzione, deve essere comunicata all'autorità compe-

tente. La comunicazione, su espressa richiesta della autorità competente, può essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati.

2. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta rispetto a quanto previsto nel progetto approvato è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 12.

#### Art. 15.

##### *Verifica dei lavori di costruzione*

1. Ferme restando le rispettive competenze del direttore dei lavori, del collaudatore e dei coordinatori per la sicurezza, l'autorità competente ha facoltà di accesso ai cantieri per la costruzione degli sbarramenti di categoria B e C inseriti nelle classi di rischio potenziale medio o alto, per la verifica del rispetto di quanto disposto nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione alla costruzione.

2. Ai fini di cui al comma 1 il proprietario dell'impianto comunica all'autorità competente la data di inizio dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori incaricato, che esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

3. L'autorità competente ha facoltà di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.

4. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, l'autorità competente ha facoltà di sospendere i lavori informandone il comune territorialmente competente e proponendo allo stesso l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

5. Il proprietario dell'impianto informa il comune e l'autorità competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

#### Art. 16.

##### *Collaudo su lavori di nuova costruzione o variante sostanziale*

1. Per gli impianti di categoria C di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione di tecnici collaudatori.

2. Per gli impianti di categoria A e B di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione.

3. I collaudi relativi agli impianti rientranti nella categoria C di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale e nelle categorie A e B, limitatamente alla classe di rischio potenziale alto, sono effettuati da tecnici collaudatori designati dall'autorità competente, ricorrendo all'elenco predisposto dal Settore regionale difesa del suolo secondo i criteri e le procedure da esso definiti con apposito provvedimento.

4. Per gli impianti rientranti nelle categorie A e B e nelle classi di rischio potenziale medio e basso, di cui agli articoli 5 e 6, il proprietario ha facoltà di richiedere la



designazione del collaudatore all'autorità competente o di provvedere direttamente alla nomina, scegliendo tra ingegneri con esperienza nel campo idraulico e strutturale, comunicando il nominativo al comune e alla medesima autorità.

5. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al comune ed all'autorità competente.

6. Il certificato di collaudo tecnico finale è trasmesso dal proprietario all'autorità competente unitamente al progetto esecutivo di quanto effettivamente realizzato. Una copia del certificato di collaudo è trasmessa anche al comune.

7. Il collaudatore o la commissione di collaudo certificano in particolare:

a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

8. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'impianto.

#### Art. 17.

##### *Invasi sperimentali*

1. In fase di collaudo per una nuova costruzione, il proprietario dell'impianto di categoria C, rientrante nelle classi di rischio potenziale medio o alto, comunica preventivamente al Settore regionale difesa del suolo il progressivo riempimento dell'invaso, allegando il programma operativo e il parere dei collaudatori in corso d'opera.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è altresì inviata ai comuni interessati dalla costruzione e alla competente Prefettura per eventuali provvedimenti di protezione civile.

#### Art. 18.

##### *Autorizzazione all'esercizio*

1. L'autorità competente, ricevuto il collaudo di cui all'art. 16, comma 6, autorizza l'esercizio dell'impianto e redige il disciplinare di cui all'art. 27.

2. Copia dell'autorizzazione e del disciplinare di esercizio sono trasmesse al proprietario o gestore e al comune.

3. Per gli sbarramenti rientranti nella categoria di rischio basso non viene redatto uno specifico disciplinare di esercizio. Il proprietario è comunque tenuto alla gestione dell'impianto in maniera tale da non comportare rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente, secondo le disposizioni degli allegati D ed E nonché, quando ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto nell'allegato F.

4. L'autorità competente e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, possono effettuare controlli anche sugli invasi rientranti nella classe di rischio potenziale basso e, qualora riscontrino la presenza di rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente o inadempienze rispetto a quanto previsto nel disciplinare di esercizio o nell'allegato F, ne danno segnalazione agli enti accertatori anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista all'art. 32, comma 1, lettera d).

#### TITOLO IV

##### IMPIANTI ESISTENTI

#### Art. 19.

##### *Regolarizzazione degli impianti esistenti*

1. I proprietari degli impianti esistenti che non hanno ottemperato agli obblighi di denuncia di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 25/2003 sono soggetti alla sanzione di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) per gli impianti costruiti fino al 10 novembre 2005 o lettera b) per gli impianti costruiti dopo il 10 novembre 2005.

2. In caso di accertamento della violazione di cui al comma 1 i proprietari degli impianti sono tenuti, entro novanta giorni dall'accertamento, a regolarizzare la propria posizione amministrativa in uno dei seguenti modi:


a) in caso di impianto rientrante nella classe di rischio potenziale basso, secondo i criteri definiti dal provvedimento della Direzione regionale competente di cui all'art. 6, comma 2, presentando all'autorità competente una richiesta di classificazione in tale classe mediante il modulo riportato in allegato A;

b) in caso di impianto rientrante nelle classi di rischio potenziale medio o alto, pagando le spese di istruttoria di cui all'art. 31, comma 1 e presentando all'autorità competente una perizia tecnica costituita dagli elaborati descritti nell'allegato B, in base alla categoria di appartenenza dell'opera di sbarramento, ai fini dell'art. 20;

c) in caso di dismissione dell'impianto, presentando alla struttura regionale competente un progetto di dismissione ai sensi dell'art. 22.

3. La mancata presentazione dell'istanza di regolarizzazione ovvero del progetto di dismissione comportano la segnalazione al comune da parte dell'autorità competente, affinché imponga la limitazione o lo svuotamento totale dell'invaso, la disattivazione o la dismissione delle opere.

4. La perizia tecnica di cui al comma 2, lettera b) e il progetto di dismissione di cui al comma 2, lettera c) sono firmati da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di referente con la regione per tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.



## Art. 20.

*Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio*

1. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il proprietario di un impianto inserito nelle classi di rischio potenziale medio o alto:

a) se l'impianto non è mai stato autorizzato, trasmette all'autorità competente, se ancora mancanti o solo parzialmente trasmessi, una perizia tecnica con i contenuti di cui all'allegato B e l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 31, comma 1;

b) se l'impianto è già autorizzato in precedenza, allo scadere del periodo indicato nel disciplinare di esercizio o comunque dopo quindici anni dall'autorizzazione, trasmette all'autorità competente una perizia tecnica che verifichi e confermi le condizioni di sicurezza dell'invaso, dello sbarramento e dei territori a valle e l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 31, comma 1.

2. È facoltà dell'autorità competente richiedere integrazioni alla documentazione presentata con riferimento ai contenuti di cui all'allegato B.

3. Al termine dell'istruttoria, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il medesimo, di cui all'art. 27, e ne invia copia al proprietario o gestore e al comune.

4. Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla prosecuzione dell'esercizio, il comune, su indicazione dell'autorità competente, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'impianto.

5. Per gli impianti rientranti nella classe di rischio potenziale basso non sono richiesti gli adempimenti di cui al comma 1. Il proprietario ha l'obbligo di ottemperare a quanto indicato nel disciplinare di esercizio, se già in suo possesso, oppure di gestire l'impianto di accumulo idrico in maniera tale da non comportare rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente, secondo le indicazioni degli allegati D ed E nonché, quando ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto nell'allegato F.

## Art. 21.

*Modifiche agli impianti esistenti*

1. Ogni ipotesi di modifica alle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga durante l'esercizio, e se sostanziale anche per la classe di rischio potenziale basso, deve essere comunicata all'autorità competente. La comunicazione, su espressa richiesta della predetta autorità, può essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati.

2. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 12.

## Art. 22.

*Disattivazione o demolizione degli impianti*

1. Qualsiasi disattivazione degli impianti, compresa la demolizione, finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario trasmette all'autorità competente per ottenerne l'autorizzazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede il ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o l'impossibilità per le opere rimanenti di creare invasi o trattenute di alcun genere.

## TITOLO V

## ESERCIZIO E VIGILANZA

## Art. 23.

*Esercizio e vigilanza*

1. Il proprietario, una volta autorizzato all'esercizio, provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla corretta gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'impianto e, solo nel caso in cui esso sia inserito nelle classi di rischio potenziale medio o alto, invia al comune e all'autorità competente rapporti sui dati registrati con il monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate all'allegato G e nel disciplinare di esercizio.

2. L'autorità competente, per gli impianti appartenenti alla classe di rischio alto, può imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con esperienza nel campo idraulico e strutturale, quale responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L'ingegnere responsabile garantisce alla pubblica amministrazione l'azione di controllo in fase di esercizio e fornisce rapporti annuali all'autorità competente, secondo le indicazioni di cui all'allegato G. Le spese per la guardiania e l'ingegnere responsabile sono a carico del proprietario dell'impianto.


3. Se il comune, nell'esercizio delle proprie competenze, dispone visite di controllo agli impianti di ritenuta al fine di garantire la pubblica incolumità, deve trasmettere all'autorità competente copia del verbale di visita.

4. Il sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari in relazione alle risultanze delle visite di controllo. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere dell'autorità competente, impone al proprietario o gestore dell'impianto la limitazione o lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumità pubblica.

## Art. 24.

*Verifica efficienza organi sommersi*

1. Per gli impianti di accumulo di categoria B e C e che abbiano opere ed organi sommersi, è richiesto uno svuotamento completo dell'invaso, almeno ogni quindici anni, per permettere la verifica dell'efficienza ed eventualmente la manutenzione degli stessi.



2. Il Settore regionale difesa del suolo può valutare, in particolari casi, in alternativa allo svuotamento completo, l'ispezione condotta con palombari, sommozzatori o robot.

#### Art. 25.

##### *Piani comunali di protezione civile e piani di emergenza*

1. L'amministrazione comunale, all'interno dei propri piani comunali di protezione civile, provvede all'organizzazione delle azioni, delle risorse e degli strumenti necessari ad affrontare le emergenze derivanti da anomalie dei sistemi di ritenuta.

2. La regione fornisce supporto alle amministrazioni locali anche attraverso la predisposizione di schemi tipo per la redazione dei suddetti piani.

3. La regione approva i piani di emergenza per le dighe di competenza nazionale, ai sensi del punto 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe), seguendo classificazioni per livello di priorità.

4. Le disposizioni di cui al medesimo punto 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014 costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale, che la regione approva seguendo anche classificazioni per livello di priorità di cui all'art. 26.

#### Art. 26.

##### *Piani di laminazione*

1. La regione provvede alla classificazione delle opere di sbarramento nazionali e regionali al fine di stabilire ordini di priorità per la predisposizione dei piani di laminazione delle piene.

2. In coerenza con la classificazione di cui al comma 1, la regione adotta, con deliberazione di Giunta, appositi piani di laminazione, che contengono le indicazioni utili alla laminazione statica e dinamica delle piene in ingresso e la definizione delle misure da adottare in caso di piena, prevista o in atto, per la regolazione dei deflussi.

3. Dette misure sono finalizzate, nel rispetto delle previsioni progettuali delle opere, alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell'ambiente, con riferimento agli scenari individuati.

#### Art. 27.

##### *Disciplinare di esercizio*

1. Il disciplinare di esercizio è richiesto per le opere rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto e contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla prosecuzione dell'esercizio per un invaso esistente.

2. I disciplinari di esercizio già predisposti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità e devono essere osservati dai proprietari, anche nel caso di impianti assegnati alla classe di rischio potenziale basso di cui all'art. 6.

3. Il disciplinare contiene le prescrizioni relative alla fase di esercizio e il documento di protezione civile dell'impianto di ritenuta. Le prescrizioni attengono a:

- a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;
- b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;
- c) le manovre degli scarichi;
- d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;
- e) i controlli sull'efficienza delle opere;
- f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;
- g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
- h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;
- i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;
- j) le verifiche effettuate dall'autorità competente;
- k) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;
- l) l'eventuale guardiania fissa;
- m) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile;
- n) i controlli a carico del proprietario e gestore sulle opere di derivazione e la relativa periodicità degli stessi.

4. Per gli impianti della categoria A, rientranti nelle classi di rischio medio o alto, che non manifestano particolari anomalie, non presentano manifeste situazioni geologiche o idrauliche e non sembrano necessitare di indagini di approfondimento, il disciplinare di esercizio può essere rinnovato, su decisione del Settore tecnico regionale competente per territorio, a seguito di apposita verifica in loco e senza la presentazione della perizia di cui all'art. 20, comma 1, lettera b).

5. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato dalla autorità competente in ogni momento, a seguito anche dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali o tellurici rilevanti, di modifiche negli usi della risorsa idrica o di variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

6. Il proprietario che non ha osservato le condizioni del disciplinare di esercizio è assoggettato alla sanzione di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), anche reiterabile in seguito alle risultanze delle verifiche espletate dall'autorità competente.

7. L'autorità competente, in base all'entità della violazione, può infine revocare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e darne notizia al comune, affinché imponga la limitazione o lo svuotamento totale dell'invaso, la disattivazione o la dismissione delle opere.



## Art. 28.

*Trasmissione dei dati*

1. Per le opere di tipologia D e T, rientranti nella categoria di rischio medio o alto, i dati raccolti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera g) devono essere comunicati al comune e all'autorità competente secondo le disposizioni del disciplinare e in particolare a seguito di fenomeni tellurici od alluvionali gravi.

2. Per le opere di tipologia L, rientranti nella categoria di rischio medio o alto, i dati raccolti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera g) devono essere comunicati al comune e all'autorità competente secondo le disposizioni del disciplinare e in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

## TITOLO VI

## CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

## Art. 29.

*Catasto sbarramenti di competenza regionale*

1. Il catasto degli sbarramenti di competenza regionale, quale sistema informativo per la raccolta e la conservazione della documentazione relativa a ciascuno sbarramento, è istituito presso il Settore regionale difesa del suolo.

2. Ciascuna autorità competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo per gli sbarramenti di propria competenza.

3. Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale; informazioni raccolte dalle autorità competenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

## Art. 30.

*Accesso al catasto degli sbarramenti di competenza regionale*

1. Possono accedere al catasto degli sbarramenti regionali:

- a) le autorità competenti;
- b) le direzioni regionali;
- c) la città metropolitana di Torino, le province, i comuni e le loro forme associative, l'Arpa, l'Aipo, l'Autorità di bacino del fiume Po, gli enti di gestione delle aree protette;
- d) i Vigili del fuoco e il Corpo carabinieri forestali;
- e) i proprietari, i gestori degli impianti e i professionisti incaricati.

2. Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto comunque salvo quanto disposto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni nonché esportare e stampare i dati e allegare documenti.

## TITOLO VII

## SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

## Art. 31.

*Spese di istruttoria*

1. Per ogni istanza relativa a nuove costruzioni di cui agli articoli 10 e 11, a lavori di adeguamento e di variante di cui all'art. 21, di dismissione e di disattivazione di cui all'art. 22 degli impianti classificati in medio o alto rischio potenziale, il richiedente effettua il versamento per spese di istruttoria secondo un valore stabilito annualmente con delibera di Giunta regionale e con le modalità di cui all'allegato H.

## Art. 32.

*Sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/2003, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro millecinquecento a euro ottomila per coloro i quali non hanno presentato la perizia tecnica definitiva entro il 10 novembre 2005;

b) da euro duemilacinquecento a euro diecimila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio gli impianti di competenza regionale di cui all'art. 3, senza l'autorizzazione regionale;

c) da euro cinquecento a euro cinquemila per coloro i quali realizzano impianti di competenza regionale di cui all'art. 3 in difformità al progetto approvato;

d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono impianti di competenza regionale di cui all'art. 3 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione o con il disciplinare ad essa allegato e durante l'esercizio.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della legge regionale n. 25/2003, provvedono la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il comando carabinieri per la tutela forestale. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo ai presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.


## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA E ABROGAZIONI

## Art. 33.

*Disposizione transitoria*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 34, gli articoli dal 21-bis al 21-decies del titolo IV-bis (Operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B-bis e B-ter del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA).



## Art. 34.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  
a) il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;

b) il regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 marzo 2022

p. Alberto CIRIO

Il Vicepresidente: CAROSSO

22R00304

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2021, n. 22.

**Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. gen. del 5 agosto 2021)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 luglio 2021, n. 650;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Definizioni*

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

## Art. 2.

*Direzione generale della Provincia*

1. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio organizzazione della Direzione generale della Provincia la nona lineetta è così sostituita:

- «acquisto, gestione e manutenzione di linee, apparecchiature e sistemi di telecomunicazione fissa e mobile, anche ai fini della digitalizzazione».

## Art. 3.

*Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione - Ripartizione economia*

1. Nell'elenco delle competenze della Ripartizione Economia di cui al punto 35 dell'allegato A della legge provinciale, dopo la seconda lineetta è aggiunta la seguente competenza:

- «industria».

2. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio artigianato e aree produttive è aggiunta, dopo la quinta lineetta, la seguente competenza:

- «finanziamento IDM - Sostegno alla produzione cinematografica».

3. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio industria e cave è aggiunta, dopo la seconda lineetta, la seguente competenza:

- «promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'industria».

4. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio commercio e servizi sono soppresse le lineette «grandi strutture di vendita: pianificazione ed autorizzazioni» e «criteri provinciali per il commercio su aree pubbliche».

5. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio commercio e servizi nella lineetta «ordinamento, direttive e rilascio autorizzazioni per i distributori di carburante» la parola: «, direttive» è soppressa.

6. Nel testo tedesco dell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio commercio e servizi nella lineetta «Genehmigungen für Erdöl und Depot-Verteilung Erdgas» la parola: «Erdgas» è sostituita dalla parola: «Flüssiggas».

7. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio commercio e servizi la lineetta: - «incentivazioni degli investimenti e delle attività» è così sostituita:

- «incentivazioni a favore delle imprese di commercio e servizi».

8. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio commercio e servizi sono aggiunte dopo la nona lineetta le seguenti lineette:

- «promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore del commercio e dei servizi


- finanziamento IDM e Camera di commercio

- promozione delle imprese di comunicazione locale».

## Art. 4.

*Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione - Ripartizione diritto allo studio*

1. Nell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio assistenza scolastica sono soppresse le lineette «refezioni scolastiche» e «contributi ai comuni per la gestione di scuole dell'infanzia».



2. Nel testo tedesco dell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio assistenza scolastica nella lineetta «Maßnahmen zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung» la parola: «Behinderung» è sostituita dalla parola: «Behinderungen».

3. Nel testo tedesco dell'allegato 1 del decreto nell'elenco delle competenze dell'Ufficio per il diritto allo studio universitario nella lineetta «besondere Maßnahmen zu Gunsten Studierender mit Behinderung» la parola: «Behinderung» è sostituita dalla parola: «Behinderungen».

#### Art. 5.

*Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile - Ripartizione agricoltura*

1. Nel punto 31 dell'allegato 1 del decreto, relativo alla struttura organizzativa Ripartizione agricoltura, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio proprietà coltivatrice la lineetta «tentativi di conciliazione» è soppressa.

#### Art. 6.

*Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3 «Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina»*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3, è inserita la seguente lettera *c)*:

«*c*) Circolo di scuola dell'infanzia «Ladinia».

2. Nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3, nella tabella «Denominazione giuridica delle unità organizzative» dopo il rigo «Pädagogischer Bereich - Ciamp pedagogisch - Area pedagogica» è inserito il seguente rigo:

«Kindergartensprengel "Ladinia" - Direzione scolines "Ladinia" - Circolo di scuola dell'infanzia "Ladinia".»

#### Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 agosto 2021

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

22R00295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2021, n. 23.

**Covid 19 - Deroghe alla disciplina in materia di previdenza integrativa regionale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 33/Sez. Gen. del 19 agosto 2021)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 678;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, presentabili nell'anno 2021, è posticipato alla data del 31 agosto 2021.

2. Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, relative all'anno contributivo 2020, è posticipato, solo per i lavoratori autonomi agricoli, alla data del 31 ottobre 2022.

#### Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 agosto 2021

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

22R00297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2021, n. 24.

**Regolamento relativo all'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen. del 19 agosto 2021)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 685.



E m a n a  
il seguente regolamento:

### Capo I

#### NORME GENERALI

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici. Fissa, inoltre, i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone unico patrimoniale, in esecuzione dell'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia; vi sono comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Il presente regolamento si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio dello Stato - ramo strade, per i quali sono state delegate alla provincia le funzioni in materia di viabilità.

3. I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.

#### Art. 2.

##### *Occupazioni permanenti e temporanee*

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore a un anno. Tali occupazioni sono soggette a concessione.

2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni che riguardano cantieri sono in ogni caso da considerare temporanee, indipendentemente dalla loro durata. Queste occupazioni sono soggette ad autorizzazione.

#### Art. 3.

##### *Presentazione della domanda*

1. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

2. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata direttamente all'ufficio provinciale competente;
- b) spedita per posta;
- c) inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del competente ufficio provinciale e sottoscritta con firma elettronica qualificata o allegando copia della carta d'identità;
- d) inviata tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del competente ufficio provinciale e sottoscritta con firma elettronica qualificata o allegando copia della carta d'identità.

3. Le marche da bollo devono essere assolute secondo la normativa vigente.

4. La domanda deve riportare i dati e le informazioni seguenti:

- a) generalità, residenza o domicilio, indirizzo e-mail o PEC e numero di codice fiscale del/della richiedente;
- b) ubicazione esatta del bene immobile, del tratto ferroviario o di strada - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratta di strada statale o provinciale e con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro - o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;
- c) tipologia dell'occupazione, sua durata e motivazione, destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e modalità d'uso.

5. La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica.

6. Ove la domanda risulti incompleta, all'interessato/interessata è richiesto di integrarla con la documentazione mancante entro quindici giorni. In caso di inottemperanza, la domanda viene archiviata.

#### Art. 4.

##### *Rilascio della concessione o autorizzazione*

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dalle strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

- a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del/della titolare della concessione o autorizzazione.

2. Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. Al rilascio della concessione, il concessionario/la concessionaria deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.



3. La concessione o autorizzazione è sempre accordata:

- a) a termine: la concessione non può avere una durata superiore a ventinove anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del/della titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupata l'area pubblica;
- d) con facoltà da parte della provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora ciò si renda necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi nello stato di fatto precedente all'occupazione.

4. L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, ne motiva l'imposizione.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

#### Art. 5.

##### *Convenzioni con enti e società*

1. La Provincia può stipulare con enti e società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica. Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario/della concessionaria di presentare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'art. 3.

#### Art. 6.

##### *Obblighi del/della titolare della concessione o autorizzazione*

1. Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le norme tecniche vigenti in materia nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.

2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, una volta conclusa il/la titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

3. Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Inoltre, deve curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

4. Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato/interessata.

#### Art. 7.

##### *Decadenza della concessione e dell'autorizzazione*

1. Sono cause di decadenza della concessione e dell'autorizzazione:

- a) l'inottemperanza del/della titolare o dei suoi aventi causa alle prescrizioni previste nella concessione o autorizzazione;
- b) la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 14 e seguenti, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 29.

#### Art. 8.

##### *Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione*


1. Qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, la provincia può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione. La relativa comunicazione motivata è data per iscritto con, di norma, almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dalla competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

2. Il provvedimento di revoca è notificato al/alla titolare della concessione o autorizzazione con indicazione del termine per il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora l'interessato/interessata non ottemperi, si procede d'ufficio con addebito delle relative spese a carico dell'interessato/interessata. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è escluso qualsiasi altro indennizzo.

3. Il/La titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il/la titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il ripristino comporti lavori sul bene immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, è necessario acquisire prima l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.

4. Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'assenza di danni.

5. Qualora il/la titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite e abbia cagionato danni al bene immobile, alla



strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la provincia può, salvo il risarcimento dell'intero danno, incamerare in tutto o in parte la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'art. 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura prevista.

#### Art. 9.

##### *Esecuzione dei lavori*

1. Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve concludere i lavori entro un anno dalla data di rilascio della stessa, sempreché nel provvedimento non sia indicato un termine diverso.

2. Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

3. Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato/interessata deve presentare la domanda di proroga indicando la durata richiesta.

4. Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

5. La competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine, al personale incaricato del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui vengono eseguiti i lavori.

#### Art. 10.

##### *Rinnovo della concessione*

1. Il concessionario/la concessionaria che non intenda rinnovare la concessione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) deve darne comunicazione alla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio almeno trenta giorni prima della scadenza.

#### Art. 11.

##### *Subingresso nella concessione o autorizzazione*

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, ha carattere personale.

2. In caso di decesso del/della titolare della concessione o autorizzazione o di trasferimento a terzi della proprietà del bene immobile o dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, le persone aventi diritto o subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di una nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.

3. La voltura della concessione è effettuata dalla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

4. Il nuovo/La nuova titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere al pagamento dell'intero canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione o autorizzazione, se non sono già stati pagati dal/dalla precedente titolare.

#### Art. 12.

##### *Variazione di domicilio*

1. Le variazioni di domicilio del/della titolare della concessione o autorizzazione devono essere comunicate immediatamente alla competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

#### Art. 13.

##### *Competenze delle strutture organizzative provinciali Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio.*

1. Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio:

a) vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo;

b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: bene immobile, tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del/della titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.

#### *Capo II*

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E CANONE

#### Art. 14.


##### *Esenzioni*

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni tramite balconi, verande, *bow-windows* e analoghi infissi di carattere stabile, nonché tramite tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Sono inoltre esenti:

a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi, nonché degli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;



c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere istituzionali;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

e) le occupazioni tramite accessi;

f) le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi o tramite stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, salvo quanto previsto dall'art. 25;

g) le occupazioni da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

i) le occupazioni tramite impianti adibiti a servizio pubblico nel caso in cui, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, ne sia prevista, alla scadenza della stessa, la devoluzione gratuita alla provincia;

j) le occupazioni di aree cimiteriali;

k) le occupazioni tramite tende o simili, fisse o retrattili;

l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo tramite condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

m) le occupazioni tramite specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;

n) le occupazioni tramite opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico effettuate su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali;

o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche private o pubbliche, o da altri enti pubblici, che abbiano stipulato con la provincia appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali;

p) le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale tramite cavi o condutture, salvo quanto previsto dall'art. 25;

q) le occupazioni non riconducibili ad attività aventi natura commerciale;

r) le occupazioni effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile;

s) le occupazioni di aree verdi;

t) le occupazioni per attività agricole;

u) le occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.

#### Art. 15.

##### *Soggetti tenuti al pagamento del canone*

1. Il canone è dovuto dal/dalla titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

#### Art. 16.

##### *Classificazione delle occupazioni*

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tal fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'art. 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I di cui alla lettera a);

c) categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile e i beni culturali.

#### Art. 17.

##### *Graduazione del canone*

1. Il canone si determina in base al tipo di occupazione prevista nella concessione o autorizzazione e in base all'area espressa in metri quadrati o lineari. Si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è superiore a 5, altrimenti si arrotonda per difetto. Per le occupazioni che sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non si applica alcun canone.

#### Art. 18.

##### *Occupazioni permanenti e temporanee*

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliera.

#### Art. 19.

##### *Determinazione della tariffa base*

1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

a) 2,7404 euro per la categoria I;

b) 1,3703 euro per la categoria II.

2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

a) 0,0595 euro per la categoria I;


b) 0,0356 euro per la categoria II.

3. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, la tariffa è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

a) 46,4678 euro per la categoria I;

b) 23,2337 euro per la categoria II.



5. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

- a) 0,4171 euro per la categoria I;
- b) 0,2147 euro per la categoria II.

6. La tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee della categoria III è di 10,00 euro al metro quadrato.

7. La tariffa base è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 20.

##### *Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione*

1. Nella tabella A sono indicati i diversi coefficienti di valutazione economica riferiti alle singole attività o finalità di occupazione; la tariffa base stabilita per ogni categoria va moltiplicata per questi coefficienti.

#### Art. 21.

##### *Distributori di carburante*

1. Per le occupazioni tramite impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno rilevanza autonoma né le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei né le occupazioni con altre strutture e altri impianti di servizio.

#### Art. 22.

##### *Determinazione del canone complessivo*

1. La misura complessiva del canone è determinata secondo le seguenti formule:

a) per le occupazioni permanenti la tariffa base per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per i metri quadrati o lineari;

b) per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo ottenuto - previamente ripartito in ore se si tratta di occupazioni di durata inferiore alle 24 ore - va a sua volta moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

#### Art. 23.

##### *Agevolazioni e riduzioni*

1. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore il canone è rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata da quindici a ventinove giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata uguale o superiore a trenta giorni, il canone è ridotto del 50 per cento.

#### Art. 24.

##### *Determinazione del canone minimo*

1. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 75,00 euro. Tale importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui il canone per le occupazioni temporanee risulti essere superiore al canone annuo per le occupazioni permanenti, si applica quest'ultimo. Se il periodo di occupazione temporanea si estende a cavallo di due anni, si applica il canone solo per una annualità.

#### Art. 25.

##### *Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi.*

1. Per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi tramite cavi e condutture e per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dalla moltiplicazione della tariffa unitaria di euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 800,00 euro.

2. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alle strutture organizzative che hanno rilasciato i relativi atti amministrativi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. Alle aziende non soggette al pagamento del canone minimo che non adempiono a tale obbligo di comunicazione entro la scadenza del 31 gennaio sarà applicato il canone dell'anno precedente maggiorato del 30 per cento.

#### Art. 26.

##### *Disposizioni particolari*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 25, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, non si applicano alle autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, per le quali trova applicazione quanto disposto nella tabella B.

#### Art. 27.

##### *Modalità e termini per il pagamento del canone*

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalità stabilite nella concessione.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori.



3. Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per causa imputabile all'interessato/interessata.

#### Art. 28.

##### *Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica per impianti di comunicazione in galleria*

1. I concessionari/le concessionarie che per il funzionamento di propri impianti di comunicazione in galleria utilizzano l'energia elettrica fornita dalla rete elettrica di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano sono tenuti a corrispondere, a titolo di rimborso spese, un importo annuo pari a euro 190,62 per ogni impianto.

2. L'importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 29.

##### *Irregolare o mancato pagamento del canone*

1. Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio controllano i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato/interessata. Contestualmente comunicano modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito a adempiere nel termine di trenta giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.

2. Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.

#### Art. 30.

##### *Indennità per le occupazioni senza titolo*

1. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2. In caso di concessioni o autorizzazioni decadute e di occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione trova applicazione quanto disposto dal comma 1.

3. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### Art. 31.

##### *Procedimento di applicazione dell'indennità per occupazioni abusive*

1. Qualora vengano accertate occupazioni abusive, la competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio ordina l'immediato rilascio dell'area e intima all'occupante/alla occupante il pagamento dell'indennità di cui all'art. 30, procedendo ai sensi dell'art. 29.

#### Art. 32.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone determinato dal competente

ufficio provinciale costituisce implicita conferma dei relativi provvedimenti.

2. Alle concessioni e autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento si applica la previgente normativa in materia. Laddove però il presente regolamento preveda disposizioni più favorevoli, saranno queste ultime a trovare applicazione.

#### Art. 33.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33, e successive modifiche.

#### Art. 34.

##### *Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 agosto 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

22R00298



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2021, n. 25.

**Covid-19 - Misure nell'ambito dell'assistenza scolastica per l'anno scolastico 2020/2021.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen. del 19 agosto 2021).*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 690;

EMANA  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Deroghe al regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di primo o di secondo grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno*

1. Per gli alunni e le alunne cui è stata concessa e assegnata una borsa di studio per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 26, e del relativo bando di concorso, e che a seguito delle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti e delle continue alternanze tra attività didattiche in presenza e a distanza, previste per tutti i gradi scolastici in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 25 ottobre 2020 hanno dovuto interrompere, in parte o interamente, la permanenza fuori famiglia per motivi di studio, si prescinde dal requisito dello *status* di convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvitttrici di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*), del suddetto decreto. Resta fermo il requisito della frequenza minima di cui al citato art. 5, comma 1, lettera *a*), che si intende soddisfatto anche attraverso la formazione a distanza.

2. Per gli alunni e le alunne di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 26, limitatamente all'obbligo di restituzione della borsa di studio per mancato raggiungimento della permanenza minima fuori famiglie per motivi di studio.

#### Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 agosto 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

*(Omissis).*

22R00299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 agosto 2021, n. 26.

**Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 26 agosto 2021)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 688 del 10 agosto 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.


*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale a favore di studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominati università, il loro ammontare, nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.

#### Art. 2.

*Beneficiari*

1. Beneficiari delle borse di studio sono le studentesse e gli studenti che, per il conseguimento di un titolo o grado accademico, frequentano un'università e che alla data di presentazione della domanda sono in possesso di tutti i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8 o, in caso di borse di studio straordinarie, agli articoli da 3 a 6, 8 e 9.



## Art. 3.

*Cittadinanza e residenza*

1. Le studentesse e gli studenti che frequentano un'Università in Alto Adige possono beneficiare delle borse di studio se sono:

- a) cittadine e cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure
- b) cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparate o equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani, oppure
- c) cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta in Alto Adige da almeno un anno.

2. Tutte le studentesse e tutti gli studenti che frequentano un'università fuori dal territorio provinciale possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, partecipare al concorso se, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta in Alto Adige da almeno due anni.

3. In caso di corsi di studio che prevedono la collaborazione tra diverse università (per esempio double degree, joint degree, Erasmus), trovano applicazione i requisiti di cui al comma 1, se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata in Alto Adige, e quelli di cui al comma 2, se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata fuori dal territorio provinciale.

## Art. 4.

*Età*

1. Possono beneficiare delle borse di studio coloro che non hanno superato i seguenti limiti di età al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della domanda:

- a) 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella-riportata all'art. 5;
- b) 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5.


## Art. 5.

*Corso di studio*

1. Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (*ex* diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato (ad es. diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio).

2. Al momento della presentazione della domanda, le studentesse e gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un'università per l'anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla seguente tabella, nonché alla tabella A allegata al bando di concorso.

Zyklus/ ciclo	Livello EQF/ EQF Niveau	Ausbildungsart / tipo di formazione	ECTS (europäische Leistungspunkte / cre- diti formativi europei)	Dauer / durata
I	6	- Bachelor / laurea - Akademisches Diplom. 1. Ebene (AFAM) / diploma accademico di I livello (AFAM)	180 bis 240 da 180 a 240	3 Jahre / 3 anni 6 bis 9 Semester / da 6 a 9 semestri
II	7	Weiterbildungsmaster / master di I livello	60	1 Jahr / 1 anno 2 Semester / 2 semestri
		- Masterstudium / laure magistrale, master - Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM) / diploma accademico di II livello (AFAM)	60 bis 120 da 60 a 120	von 1 bis 2 Jahre / da 1 a 2 anni 2 bis 6 semester / da 2 a 6 semestri
I + II	7	Einstufiges Masterstudium, Lehramtsstu- dium, Diplomstudium / laurea magistrale a ciclo unico	240 bis 360 da 240 a 360	5 bis 6 Jahre / da 5 anni a 6 anni 8 bis 12 Seme- ster / da 8 a 12 semestri



3. La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

4. Non possono beneficiare delle borse di studio le studentesse e gli studenti che:

a) sono iscritte o iscritti all'università con riserva, sono in lista d'attesa per l'ammissione all'università o sono iscritte o iscritti a singoli corsi universitari;

b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo;

c) dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;

d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritte o iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

5. In deroga alla lettera b) del comma 4, le studentesse e gli studenti che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l'ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato (ex diploma di maturità).

6. Le studentesse e gli studenti che frequentano un corso di studio di I o II ciclo presso un'università telematica (corsi di studio a distanza) - ad eccezione della didattica a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria - e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, possono beneficiare di una borsa di studio in un ammontare ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 11.

#### Art. 6.

##### *Durata del corso di studio*

1. La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata normale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento di II ciclo (mater di I livello), al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri. In caso di passaggio ad un altro corso di studio, ai fini del calcolo della durata dello studio viene valutato il corso di studio attuale; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio.

2. Per i corsi di studio di durata normale di almeno tre anni o sei semestri è concessa un'ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri nei seguenti casi debitamente documentati:

a) malattia della studentessa o dello studente durante il corso di studio attuale della durata di almeno cinque mesi consecutivi;

b) studentessa o studente con figlie o figli minorenni a carico conviventi;

c) studentessa o studente con un'invalità civile di almeno il 74% oppure affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;

e) studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l'assistenza non è garantita tramite terzi;

f) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

3. Per tutti i corsi di studio (ad eccezione dei master di I livello), anche se di durata inferiore ai tre anni o ai sei semestri, è concessa un'ulteriore proroga di un anno o due semestri nel caso, debitamente comprovato, di impossibilità a sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un'emergenza sanitaria.

4. Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

a) sette anni, oppure otto se è stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 3, nel caso di corsi di studio consecutivi;

b) otto anni, oppure nove se è stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 3, in caso di:

1) corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 2;

2) frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale.

5. Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal percepimento, da parte della studentessa o dello studente, della borsa di studio in tali anni.

6. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell'eventuale cambio del corso di studio per i quali la studentessa o lo studente ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui la studentessa o lo studente ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all'art. 9.

7. Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se la studentessa o lo studente ha ottenuto l'aspettativa dall'università o se nel semestre/nell'anno in questione non era iscritta o iscritto a un'università.



## Art. 7.

*Merito di studio*

1. Per beneficiare di una borsa di studio, le studentesse e gli studenti devono avere conseguito il merito di studio minimo stabilito annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente il merito di studio minimo che deve essere conseguito dalla studentessa o dallo studente nell'anno accademico per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio. In caso di mancato conseguimento del suddetto merito, l'importo della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

## Art. 8.

*Condizione economica*

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano sia i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che il parametro della situazione economica del nucleo stesso, entrambi riferiti alla data di presentazione della domanda; il suddetto parametro è costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

## Art. 9.

*Borse di studio straordinarie*

1. Le studentesse e gli studenti in possesso di tutti i requisiti previsti, ma che non hanno conseguito il merito di studio di cui all'art. 7, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio di durata almeno biennale, ad eccezione dei corsi di perfezionamento di II ciclo (master di primo livello), e abbiano conseguito almeno il 40 per cento del merito di studio minimo previsto dal bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato conseguimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi, debitamente documentati:

a) interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;

b) la studentessa o lo studente non è coniugato oppure è separato legalmente o divorziato e ha figlie o figli a proprio carico di età inferiore ai sei anni al momento della presentazione della domanda;

c) la studentessa o lo studente ha un'invalità civile di almeno il 74 per cento oppure è affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;

e) la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l'assistenza non è garantita tramite terzi;

f) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

g) impossibilità di sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un'emergenza sanitaria durante l'anno accademico precedente alla presentazione della domanda.

## Art. 10.

*Cumulabilità*

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse, per lo stesso corso di studio, da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui a una studentessa o ad uno studente venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale le o gli è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, l'interessata o l'interessato deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.


3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus);

b) le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;

c) le agevolazioni a favore di studentesse e studenti con disabilità;

d) le borse di studio straordinarie assegnate a causa di un'emergenza sanitaria.



## Art. 11.

*Ammontare*

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue, sulla base del VSE del nucleo familiare di base:

Art des Studiums Tipologia di corso di studio	FWL VSE	Ausmaß der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio
Ordentliches Studium corso di studio ordinario	bis/fino a 1,00	5.800,00 euro
	von/da 1,01 bis/a 1,10	5.320,00 euro
	von/da 1,11 bis/a 1,20	4.880,00 euro
	von/da 1,21 bis/a 1,30	4.800,00 euro
	von/da 1,31 bis/a 1,40	4.130,00 euro
	von/da 1,41 bis/a 1,50	3.800,00 euro
	von/da 1,51 bis/a 1,60	3.510,00 euro
	von/da 1,61 bis/a 1,70	3.240,00 euro
	von/da 1,71 bis/a 1,90	2.800,00 euro
	von/da 1,91 bis/a 2,10	2.410,00 euro
	von/da 2,11 bis/a 2,30	2.100,00 euro
	von/da 2,31 bis/a 2,70	1.850,00 euro
	von/da 2,71 bis/a 3,10	1.640,00 euro
	von/da 3,11 bis/a 3,50	1.520,00 euro
von/da 3,51 bis/a 4,00	1.400,00 euro	
Fernuniversität (Fernstudien) università telematica (corsi di studio a distanza)	bis/fino a 4,00	510,00 euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la persona richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per le studentesse e gli studenti con figlie o figli minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 6.900,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un'università telematica (corsi di studio a distanza).


5. Le studentesse e gli studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni e proseguono gli studi per l'intero anno accademico, ricevono l'importo complessivo della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4.

6. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studentesse e studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra il comune di residenza anagrafica e il luogo di studio. Sono considerati pendolari anche coloro che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per meno di centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

7. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

a) se la studentessa o lo studente conclude gli studi tra il 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e il 31 marzo dell'anno successivo. Resta salvo quanto previsto dal comma 10;

b) se il comune di residenza anagrafica della studentessa o dello studente coincide con quello in cui ha sede l'università effettivamente frequentata o è situato nelle immediate vicinanze dello stesso (distanza non superiore a 10 km). In tal caso la persona richiedente è considerata residente nel luogo di studio.



8. Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio (all'interno del territorio provinciale) si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito internet dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, la studentessa o lo studente non ha diritto alla borsa di studio se conclude gli studi entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.

10. La borsa di studio è concessa per l'intero anno accademico se, terminati gli studi nell'anno accademico in cui la stessa viene richiesta, la studentessa o lo studente intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

11. Per le cittadine o i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 6 e la riduzione di cui al comma 7, lettera b), non si applicano, salvo il caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.

12. Ove concorrano le condizioni di cui al comma 6 e al comma 7, lettera a), oppure le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50 per cento ai sensi del comma 7, lettera a), e, sull'importo risultante, ulteriore riduzione del 30 per cento nel caso di cui al comma 6 o del 50 per cento nel caso di cui al comma 7, lettera b).

#### Art. 12.

##### *Importo totale, assegnazione e liquidazione*

1. La giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1. non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, si procede all'assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

a) 0 punti per il merito di studio di cui all'art. 7;

b) 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;

c) 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;

d) 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad eccezione dei master di I livello) o per la tesi di laurea magistrale a ciclo unico (I+II ciclo).

4. A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 11, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:

VSE		punti	
0	fino a	1,00	60
1,01	fino a	1,50	50
1,51	fino a	2,00	40

2,01	fino a	2,50	30
2,51	fino a	3,00	20
3,01	fino a	3,50	10
3,51	fino a	4,00	5
oltre 4,00			0

5. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle studentesse e agli studenti:

a) che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;

b) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;

c) la cui domanda per la borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla studentessa o allo studente.

#### Art. 13.

##### *Controlli e sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.


#### Art. 14.

##### *Protezione dei dati personali*

1. Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

a) dati personali comuni:

1) dati identificativi e anagrafici della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio universitaria, di soggetti minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di base;



2) dati relativi alla situazione economica della studentessa o dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base;

*b)* categorie particolari di dati:

1) dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse e degli studenti beneficiari della borsa di studio e di soggetti terzi non autosufficienti;

2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale delle studentesse e degli studenti o del loro nucleo familiare di base;

3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa di studio universitaria.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo è lecito per l'amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1, 6 e 7 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere *l)*, *m)*, e *bb)*, e con l'art. 2-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso l'interessato. Le certificazioni di riconoscimento dell'invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dal richiedente prive di diagnosi.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione contenente i requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi dell'art. 13 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

6. L'Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 15.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della provincia 4 settembre 2020, n. 30, è abrogato.

Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno accademico 2021/2022 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 agosto 2021

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

**22R00300**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 agosto 2021, n. 27.

**Modifiche al regolamento in materia edilizia.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 35/Sez. Gen. del 2 settembre 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 749 del 24 agosto 2021;



EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:

«g) volumetria - superficie lorda - altezza lorda di piano

Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio.

La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.

La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).

La volumetria ai sensi dell'art. 17, comma 5, e dell'art. 37, comma 4, della legge è da considerarsi come volumetria fuori terra.

La volumetria dell'edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).

Per altezza lorda del piano si intende l'altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerati volumetria i sottotetti con un'altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.

Per volumetria fuori terra si intende il volume dell'edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.

Per volumetria interrata si intende il volume dell'edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.

Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell'altezza media (superficie delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.

Salvo diversa disposizione del piano paesaggistico, nelle superfici naturali e agricole di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge, è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente o da realizzare. Il volume interrato

non può eccedere il 20 per cento della volumetria fuori terra dell'edificio esistente - nel calcolo non è compresa la volumetria interrata esistente - e deve essere realizzato sotto l'edificio o in aderenza al medesimo.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.

I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare *ex novo*.».

## Art. 2.


1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è integrato con i seguenti commi:

«2. Fino all'entrata in vigore del Piano comunale per il territorio e il paesaggio all'interno delle fasce di rispetto delle strade individuate nei vigenti piani urbanistici comunali trova applicazione la disciplina di cui ai seguenti commi. Fino a tale momento per le fasce di rispetto lunghe le autostrade rimane in vigore la disciplina prevista dai Piani urbanistici vigenti.

3. Nelle fasce di rispetto sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada. Con il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada è, anche consentita la realizzazione di fabbricati necessari per le opere di urbanizzazione primaria. È consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m<sup>2</sup> di area utile, pompe di benzina, autolavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

4. Nelle fasce di rispetto è consentito l'ampliamento di edifici esistenti purché la distanza tra l'edificio esistente ed il confine stradale non venga ridotta. Nelle fasce di rispetto lunghe le strade statali di tipo B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere rispettata la distanza minima di 10 m dal confine stradale. La stessa distanza deve essere rispettata in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, lungo le strade provinciali di tipo D (Strade urbane di scorrimento), nonché le strade comunali di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali), al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al di fuori delle zone già individuate come edificabili. Gli interventi edilizi previsti al presente comma sono soggetti al nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada. La disciplina di cui al presente comma vale in ogni caso anche qualora l'edificio interessato dall'ampliamento o dalla demolizione e ricostruzione si trovi sulle superfici naturali e agricole di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge.

5. Lungo le strade comunali all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero nelle zone già individuate



come edificabili, per le quali non sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, possono essere eseguiti, con nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada interventi di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti anche nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale, così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali)». Nelle zone, per le quali sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi su edifici esistenti nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale sono disciplinate con piano di attuazione.».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 agosto 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

22R00301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 settembre 2021, n. 28.

**Modifica al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto-Adige n. 37/Sez. Gen. del 16 settembre 2021)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 31 agosto 2021, n. 763;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'art. 14-bis del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14-bis (*Sorveglianza e pulizia*). — 1. All'organizzazione e alla gestione della sorveglianza e della pulizia ordinaria delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, campionati federali e amatoriali compresi, provvede la Provincia nei limiti delle risorse umane disponibili, ferma restando la possibilità di affida-

re tali compiti a ditte esterne. Eccezionalmente i predetti compiti possono essere affidati anche a chi utilizza le strutture, con relative spese a suo carico.».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 settembre 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

22R00302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
13 settembre 2021, n. 29.

**Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 16 settembre 2021)*

Il Presidente della provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2021, n. 746

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.


*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale», e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina le procedure di selezione delle candidate e dei candidati nonché la composizione e la nomina delle commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento.

## Art. 2.

*Requisiti per l'accesso alle procedure di selezione*

1. L'accesso alle procedure di selezione per incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di medico, odontoiatra, veterinario/veterinaria, far-



macista, biologo/biologa, chimico/chimica, fisico/fisica e psicologo/psicologa è riservato a coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
- b) possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego;
- c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta; ai fini dell'anzianità di servizio si considerano i servizi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Ai fini dell'anzianità di servizio sono considerati anche i periodi lavorativi antecedenti al conseguimento della specializzazione, sia quelli svolti con contratto di formazione presso le università italiane, sia quelli svolti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

d) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, (livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) riferito al diploma di laurea oppure di un attestato equipollente;

e) possesso dell'attestato di formazione manageriale in ambito sanitario ai sensi della normativa vigente o di un attestato di frequenza di corsi di formazione manageriale all'estero, valutati ai fini dell'accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all'art. 46-ter della legge;

f) possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

g) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

h) assenza delle cause di esclusione dall'assunzione all'impiego presso la Provincia di Bolzano di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.

2. La candidata/Il candidato che non è in possesso dell'attestato di cui al comma 1, lettera e), deve conseguire, entro 18 mesi dall'assunzione dell'incarico, la formazione manageriale di cui all'art. 46, comma 8, della legge. Il mancato superamento con profitto del primo corso di formazione organizzato dall'Amministrazione provinciale dopo l'assunzione dell'incarico comporta la decadenza dallo stesso.

3. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

5. Al colloquio di selezione le candidate e i candidati devono consegnare alla Commissione, in busta chiusa, la certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici.

Art. 3.

#### *Discipline*

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 4.

#### *Attività professionale specifica*


1. L'aspirante a un incarico di direzione di struttura complessa in una delle discipline di cui all'art. 3 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa, dimostrando di possedere:

a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e di procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;

b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e profilo professionale, con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. Le casistiche devono riferirsi al decennio precedente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di conferimento dell'incarico. Tali casistiche devono essere certificate dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario sulla base della attestazione rilasciata dalla/dal dirigente responsabile della struttura complessa del competente dipartimento, della struttura ospedaliera o dell'Azienda sanitaria.

3. Il personale dirigente del ruolo sanitario dell'Azienda sanitaria, delle strutture ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui al comma 4 e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione. Ciò al fine di acquisire esperienza o continuare a esercitare la specifica attività professionale indicata al comma 1. Deve comunque trattarsi esclusivamente di prestazioni occasionali, da svolgere previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio.



4. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modifiche, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

a) le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale «Galliera» di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, l'ospedale «Bambino Gesù» appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività d'interesse sanitario del Ministero della salute, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;

b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250; le strutture e i servizi sanitari di istituzioni e aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a 300.

#### Art. 5.

##### *Anzianità di servizio e servizi*

1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso a incarichi di direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontaria/volontario, di precario/precaria, di borsista o similari; sono valutati inoltre il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti e assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Il triennio di formazione di cui all'art. 43, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine, nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo di servizio prestato in ogni singola disciplina.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della salute.

3. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia non ricomprese negli elenchi formati e aggiornati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo l'anno accademico suindicato. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella in-

dicata nei predetti elenchi. Ferma restando la rilevanza degli indirizzi e orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi e orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi, relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.

4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

5. Sono considerati i seguenti servizi e idoneità, come specificati nell'allegato A al presente regolamento:

a) servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche;

b) servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari;

c) servizio prestato all'estero;

d) idoneità nazionali e provinciali.

#### Art. 6.


##### *Commissione di selezione*

1. La Commissione di selezione è nominata dalla direttrice generale/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo Comprensorio sanitario, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione è composta dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o una sua delegata/un suo delegato nonché da tre direttori/direttrici di struttura complessa nella disciplina oggetto dell'incarico.

2. In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale, come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno/Una dei componenti può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

3. I componenti della Commissione appartenenti al gruppo linguistico italiano sono sorteggiati dall'elenco nazionale di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino sono sorteggiati dall'elenco-sezione speciale di cui al comma 4.

4. All'elenco provinciale facente parte dell'elenco nazionale di cui al comma 3 è affiancata, al solo fine della formazione delle commissioni di selezione in Provincia di Bolzano, una sezione speciale, in cui sono iscritti le direttrici e i direttori di strutture complesse dei ruoli sanitari del Servizio sanitario provinciale appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino, nonché le direttrici e i direttori di strutture complesse provenienti da paesi di lingua tedesca, individuati sulla base della loro comprovata esperienza nella medesima disciplina oggetto dell'incarico. Questi ultimi sono comunque selezionati all'interno di strutture sanitarie pubbliche con le quali l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha stipulato una convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie. L'elenco è aggiorna-



to annualmente in base alle nuove convenzioni eventualmente stipulate nel corso dell'anno trascorso ovvero alle convenzioni cessate.

5. L'individuazione dei componenti della Commissione di selezione avviene sempre tramite sorteggio.

6. Funge da segretaria/segretario una impiegata/un impiegato dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

7. I componenti della Commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate e i candidati.

8. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di entrambi i sessi.

#### Art. 7.

##### *Criteri di valutazione*

1. La Commissione di selezione riceve dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige il profilo professionale del/della dirigente da incaricare ed effettua un'analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali delle candidate e candidati, tenuto anche conto delle competenze organizzative e gestionali richieste, dei volumi di lavoro svolto, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio di selezione.

2. Il colloquio di selezione è diretto alla valutazione delle capacità professionali della candidata/del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle sue capacità di management, direzione e organizzazione con riferimento all'incarico da svolgere. Nel corso del colloquio vengono simulate situazioni di gestione e svolte esercitazioni pratiche.

3. Nel colloquio di selezione, nella simulazione e nelle esercitazioni pratiche la Commissione accerta la conoscenza della normativa statale e provinciale nel settore sanitario e verifica le competenze personali, sociali e dirigenziali, le competenze metodologiche e di networking, con particolare riguardo alla capacità di ragionamento economico e alla resilienza, nonché le competenze relative al reclutamento e allo sviluppo del personale, alla gestione e condivisione delle conoscenze, al tutoring e alla gestione delle crisi. La Commissione tiene anche conto della partecipazione attiva della candidata/del candidato a progetti in gruppi di ricerca o società scientifiche e valuta in particolare la sua motivazione e le sue idee su come sviluppare e innovare la struttura complessa.

4. Per quanto concerne il curriculum, la Commissione valuta e compara, ai fini del comma 1, le attività professionali, dirigenziali e organizzative nonché di studio e ricerca, con riferimento:

*a)* alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali la candidata/il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

*b)* alla posizione funzionale della candidata/del candidato nelle strutture e alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

*c)* alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dalla candidata/dal candidato;

*d)* ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;

*e)* all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di un diploma universitario, di una laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

*f)* alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali e provinciali.

5. Nella valutazione del curriculum si considerano inoltre la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste specializzate italiane o straniere i cui editori applicano rigorosi criteri di qualitativi nell'accettazione dei contributi, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

6. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 4, lettera *c)*, e le pubblicazioni possono essere autocertificati dalla candidata/dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

7. Prima di procedere al colloquio, alla simulazione e alle esercitazioni pratiche nonché alla valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, se la candidata/il candidato è idonea/idoneo all'incarico. L'idoneità risulta dal punteggio conseguito nonché dal profilo dei punti di forza e debolezza.

8. Tutte le domande presentate entro il termine fissato nell'avviso sono valutate dalla Commissione secondo i seguenti criteri e modalità:

*a)* ai fini della valutazione della candidata/del candidato la Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti, da assegnare come segue:

1) *curriculum*: 60 punti;


2) colloquio di selezione, simulazione ed esercitazioni pratiche: 40 punti;

*b)* la Commissione valuta prima di tutto il curriculum, assegnando un massimo di 60 punti. Nella valutazione comparativa dei curricula la Commissione si basa sui criteri fissati ai commi 1 e 4, in riferimento a:

1) esperienze lavorative e competenze in materia di *management*, direzione e organizzazione;

2) attività nell'ambito della formazione, della ricerca e dello studio nonché pubblicazioni scientifiche in materia;

*c)* nel corso del colloquio di selezione, della simulazione e delle esercitazioni pratiche (massimo 40 punti) si verificano tra l'altro anche le conoscenze nelle materie di cui al comma 2.



9. Per ottenere l' idoneità ai fini dell' iscrizione nell' elenco delle candidate e dei candidati idonei si deve ottenere un punteggio minimo di 70 punti.

10. La selezione si effettua mediante una valutazione comparativa delle candidate e dei candidati. La Commissione esprime un giudizio motivato sul curriculum e sui relativi elementi e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione esprime un giudizio motivato sul colloquio di selezione e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione formula infine un giudizio finale complessivo della candidata/del candidato e attribuisce il corrispondente punteggio, risultante dalla somma dei punteggi riportati per il curriculum e per il colloquio di selezione.

#### Art. 8.

##### *Nomina*

1. L'incarico dirigenziale è assegnato ai sensi dell' art. 48 della legge.

2. La Commissione presenta alla Direttrice generale/ al direttore generale dell' Azienda sanitaria un verbale di valutazione che riporta tutti gli elementi considerati per formulare i giudizi di cui al precedente art. 7, comma 10, e l' elenco completo delle candidate e dei candidati giudicati idonei e non idonei. La direttrice generale/Il direttore generale individua con specifica motivazione la candidata/il candidato da nominare all' interno di una terna di idonee/idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei punteggi migliori. Ove intenda nominare una delle due candidate/uno dei due candidati che non abbiano conseguito il punteggio migliore, la direttrice generale/il direttore generale deve motivare analiticamente la sua scelta.

3. Qualora la direttrice/il direttore di una struttura complessa si dimetta entro due anni dal conferimento dell' incarico o qualora questo decada, la direttrice generale/il direttore generale può, con specifica motivazione, assegnare l' incarico ad un' altra candidata/ad un altro candidato che ha partecipato alla stessa procedura di selezione e rientrante nella terna delle idonee prime classificate/degli idonei primi classificati proposta dalla Commissione.

4. Il trattamento economico è fissato in base alla contrattazione collettiva e varia a seconda della dimensione e complessità della rispettiva struttura organizzativa.

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. Le commissioni già insediate per le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che devono ancora concludere i propri lavori effettuano la loro valutazione attenendosi ai criteri indicati nell' art. 7 del presente regolamento.

2. In ogni caso, alle predette procedure continuano ad applicarsi i principi di correttezza e buona fede, secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

3. La disposizione di cui all' ultimo periodo dell' art. 2, comma 1, lettera c), si applica anche alle procedure selettive per gli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale in corso all' entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Abrogazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento aggiornano e sostituiscono la disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, e successive modifiche, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 settembre 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(Omissis)

22R00303

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2021, n. 0206/Pres.


**Regolamento per la concessione e l' erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l' occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021)*

### IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l' occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativo alla promozione dell' occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell' occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Considerato opportuno approvare un nuovo regolamento che si adegui alle esigenze espresse dal mercato del lavoro così come emerse anche a fronte della crisi pandemica tutt' ora in corso, e che tenga conto, a beneficio dell' utenza, della necessità di semplificare le procedure



riguardanti la concessione e l'erogazione degli incentivi nonché della computabilità dello stato di disoccupazione a decorrere dalla dichiarazione di immediata disponibilità del disoccupato, anche se non coincidente e anteriore alla sottoscrizione del Patto di Servizio presso un centro per l'impiego regionale;

Considerato altresì opportuno approvare un nuovo regolamento che tenga conto delle risorse finanziarie assegnate e delle risorse umane deputate all'istruttoria dei procedimenti, inquadrabili come procedimenti di massa;

Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con proprio decreto n. 236/Pres/2018, di pari oggetto, attualmente in vigore;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 17 dicembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

(Omissis).

## Capo I

### REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

#### Art. 1.

##### Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative;

b) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale;

c) sulla base dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) per disoccupati si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;

b) l'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego;

c) per trasformazione si intende la conversione, senza soluzione di continuità, in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, relativi a lavoratori in condizione occupazionale precaria;

d) per stabilizzazione si intende l'assunzione o l'inserimento, senza soluzione di continuità, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, da parte del medesimo datore di lavoro, del lavoratore in condizione occupazionale precaria, ad eccezione di quella di cui alla lettera c).

#### Art. 2.

##### Finalità


1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale, la trasformazione del contratto di lavoro, riferibili ai seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale:

a) donne disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: uomini disoccupati da almeno sei mesi consecutivi;

c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che sono disoccupati da almeno quattro mesi consecutivi se donne e da almeno sei mesi consecutivi se uomini;

d) soggetti a rischio di disoccupazione: coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre



2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;

e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: coloro che, indipendentemente dall'età anagrafica, nei cinque anni precedenti alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 6 o alla presentazione della domanda abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a trecentosessanta giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del «Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 ovvero del «Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

2. Al fine del computo del periodo di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del semestre, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.

3. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie contrattuali di cui al comma 1, lettera e).

4. Il requisito relativo al periodo di disoccupazione continuativo di cui al comma 1, lettere a), b), c), deve essere posseduto:

a) alla data di assunzione, inserimento, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;

b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di assunzioni, inserimenti intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

5. Il requisito relativo alla condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), deve essere posseduto:

a) alla data di trasformazione e stabilizzazione nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;

b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di trasformazioni e stabilizzazioni intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

### Art. 3.

#### *Beneficiari degli incentivi*

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dalla regione Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in regione Friuli-Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l'incentivo. La previsione di cui alla presente lettera non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

### Art. 4.

#### *Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative*

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di:


a) soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) soggetti che alla data di presentazione della domanda appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alla data di assunzione risultano disoccupati.

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),



nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81/2015;

c) rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);

f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperativa.

g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

h) non consistere in:

- 1) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;
- 2) assunzioni con contratto di apprendistato;
- 3) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
- 4) assunzioni con contratto di rioccupazione.

3. Possono beneficiare degli incentivi gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

4. Sono ammissibili a incentivo gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui al comma 3, che possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

#### Art. 5.

##### *Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato*

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni di cui al presente articolo che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

#### Art. 6.

##### *Incentivi per la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato*

1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante:

a) dalla trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che scadono, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

- 1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;
- 2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
- 3) contratto di lavoro a progetto;
- 4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche dagli inserimenti lavorativi in cooperativa con carattere di trasformazione o stabilizzazione che avvengano nel rispetto della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultino avere una condizione occupazionale precaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.

4. Le trasformazioni e le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni è diverso dalle tipologie di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), nonché dal contratto di apprendistato e dal contratto di rioccupazione;

c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

d) se rispettano i principi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione n. 198/2016 ovvero al Regolamento per l'attivazione di tirocini extra-curricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

#### Capo II


##### AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

#### Art. 7.

##### *Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4*

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'articolo 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente



incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

- a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
- b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

#### Art. 8.

##### *Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5*

1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, di durata non inferiore a sei mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.

#### Art. 9.

##### *Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6*

1. Per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'articolo 6 è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

- a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
- b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

#### Art. 10.

##### *Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9*

1. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

2. Gli importi degli incentivi di cui agli articoli 7, 8, 9 vengono incrementati di 2.500 euro qualora le assunzioni, gli inserimenti, le trasformazioni o le stabilizzazioni riguardino soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

#### Art. 11.

##### *Incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui all'articolo 7, comma 1, è incrementato:

- a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra dieci e quattordici;
- b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra quindici e trenta;
- c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra trentuno e cinquanta;
- d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a cinquanta.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 sono cumulabili con l'incremento di cui all'art. 10, comma 2, nella misura di 2.500,00 euro per ciascun lavoratore.

### Capo III

#### REGIMI DI AIUTO

#### Art. 12.

##### *Regime di aiuti de minimis*

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei, nel loro testo vigente:

a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 3-bis, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

#### Art. 13.

##### *Cumulabilità degli incentivi*

1. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'articolo 5.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/2005.

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### Art. 14.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS- Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

- a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all'impresa, dal le-



ro professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;

b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La domanda è corredata:

a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, di copia conforme della procura o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la qualità di procuratore;

b) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di soggetto delegato di cui al comma 2, lettera b), di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti contenente l'attestazione, da parte del delegante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti riguardanti il delegante medesimo richiesti dal presente Regolamento;

c) dei seguenti ulteriori allegati:

1) copia dell'F23 attestante l'assolvimento della marca da bollo o, qualora quest'ultima non sia dovuta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che ne giustifichi l'esenzione;

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del lavoratore attestante i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella regione Friuli-Venezia Giulia;

3) nel caso di soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e, in caso di intercorsa scadenza, copia della ricevuta di invio del *kit* postale per il rinnovo del permesso.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al regolamento.

#### Art. 15.

##### *Termini di presentazione e contenuti della domanda*

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 10.00 del 2 gennaio alle ore 12.00 del 31 agosto di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 luglio di ciascun anno, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Le domande di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione, all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), le stesse devono essere presentate anteriormente all'assunzione.

4. Le domande contengono:

a) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, o, in caso di insussistenza dell'obbligo di iscrizione, le ragioni dell'esenzione;

b) l'indicazione circa l'esercizio dell'attività in regione Friuli-Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per

il quale viene richiesto l'incentivo qualora al momento della domanda il rapporto sia già iniziato;

c) l'indicazione dei dati del lavoratore;

d) l'indicazione relativa al rapporto di lavoro per cui si richiede il contributo e l'ammontare del contributo richiesto;

e) l'impegno, in caso di concessione del contributo, a realizzare l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione o la stabilizzazione qualora avvengano successivamente alla presentazione della domanda;

f) l'impegno, in caso di concessione del contributo, all'esercizio dell'attività in regione Friuli-Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora la stessa avvenga successivamente alla presentazione della domanda di contributo;

g) la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*»;

h) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella posizione di cui alla lettera g).

5. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) sono rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Ai fini dell'erogazione, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, inserimento, trasformazione, stabilizzazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, a tempo determinato. Il servizio competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, il Servizio competente provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

#### Art. 16.

##### *Disposizioni procedurali*

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di trasmissione telematica tramite l'applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, il servizio competente concede il contributo entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di concessione prevede espressamente che l'incentivo ha natura «*de minimis*».

5. Il servizio competente eroga l'incentivo all'esito favorevole della verifica di cui all'articolo 15, comma 6.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 17.

##### *Cause di non accoglimento della domanda*


1. Non sono accolte le domande presentate in difformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento.

2. Non sono altresì accolte:

a) le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 6 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione;

b) le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei sei mesi.

3. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), non viene applicato l'incremento contributivo nel caso di cessazione di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia mini-



ma di dieci lavoratori, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

4. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, al verificarsi di cessazioni che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dalle medesime lettere, si applica l'incremento contributivo della fascia corrispondente al numero di lavoratori assunti, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

#### Art. 18.

##### *Risorse*

1. Le domande sono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.

2. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con le medesime modalità.

#### Art. 19.

##### *Variazioni soggettive*

1. Qualora il soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero una cessione del contratto di lavoro, successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al soggetto al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata.

2. Il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

*a)* documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

*b)* documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

*c)* una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

*d)* la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*».

4. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è concesso al soggetto subentrante.

5. Qualora il soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero una cessione del contratto di lavoro, successivamente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al soggetto al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata.

6. Il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

7. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

*a)* documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 5;

*b)* documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

*c)* una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è erogato al soggetto subentrante.

#### Art. 20.

##### *Revoca degli incentivi*

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:

*a)* la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;

*b)* la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;

*c)* la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

*d)* la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento intervenuta entro i dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

*e)* i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione. La presente disposizione non si applica qualora le procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta, successivamente all'erogazione, dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione effettuati ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo così commisurata:

*a)* nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

*b)* nella misura del 20 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma 3, lettera *b)* non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o licenziamento per giusta causa o decesso.


5. In relazione all'incentivo di cui all'articolo 5 comporta la revoca totale dell'incentivo:

*a)* la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;

*b)* la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;

*c)* la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro sei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

6. Nel caso di incentivi comprendenti l'incremento conseguente a assunzioni di più lavoratori di cui all'articolo 11, ferma restando l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo con riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato e fatta salva la possibilità



di sostituzione dei lavoratori, con la medesima tipologia contrattuale, entro sessanta giorni dalla cessazione di ciascuno di essi, l'ammontare dell'incremento è ridotto come di seguito:

a) dell'importo corrispondente all'incremento contributivo assegnato al verificarsi di cessazioni di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) dell'importo corrispondente alla differenza tra l'incremento inizialmente attribuito e quello attribuibile a fronte dalla cessazione dei rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dall'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d).

#### Capo V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 21.

##### Abrogazioni

##### 1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2018, n. 236 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro));

b) il decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227 (Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236);

c) il decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 178 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del presidente della regione 19 dicembre 2018, n. 236, modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227). (

#### Art. 22.

##### Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 continuano a trovare applicazione alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regime di aiuti transitorio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2020 continua ad applicarsi alle sole domande di cui al comma 1 presentate nel 2021 a condizione che il Regime quadro nazionale sia stato prorogato a seguito della sesta modifica, di cui alla Comunicazione della Commissione 18 novembre 2021 (C(2021) 8442) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 novembre 2021 (2021/C 473/1), del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020 (2021/C 91 I/1).

#### Art. 23.

##### Entrata in vigore

##### 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2021, n. 0207/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 44 del 22 dicembre 2021).

#### IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'art. 59 il quale prevede la concessione di contributi alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;

Vista inoltre la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in particolare l'art. 38 il quale prevede l'istituzione del Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, le cui risorse sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG);

Visto il proprio decreto del 27 marzo 2018, n. 086/Pres. «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)), con il quale sono state attuate le disposizioni di cui all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016 e all'art. 38 della legge regionale n. 4/2016, in relazione alle funzioni amministrative delegate al CATT FVG di cui all'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005;

Considerata l'opportunità di procedere all'adozione di un nuovo testo regolamentare ed alla contestuale abrogazione del citato proprio decreto n. 086/Pres./2018, per la sopravvenienza di nuove disposizioni nella materia trattata nonché per manifestate esigenze di chiarezza espositiva che scongiurerebbero una modifica testuale del vigente regolamento;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale,



nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 17 dicembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Le iniziative sono finanziate dal Fondo di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le cui risorse sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT).

3. Al CATT competono le funzioni amministrative in ordine alla concessione di contributi di cui al presente regolamento.

Art. 2.

*Beneficiari del contributo*

1. I contributi sono concessi alle strutture ricettive:

- a) alberghiere;
- b) condhotel;
- c) *bed and breakfast*;
- d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) affittacamere;
- f) all'aria aperta;
- g) a carattere sociale;
- h) rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

2. Le strutture ricettive devono:

- a) rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa, piccola e media impresa;
- b) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio;
- c) essere attive prima dell'avvio dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo;
- d) avere sede legale o unità locale ubicata sul territorio regionale;
- e) essere in possesso dei codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, corrispondenti all'esercizio di impresa turistica;
- f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

Capo II

REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CUMULO

Art. 3.


*Regimi di aiuto*

1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in applicazione:

a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013; ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, dello stesso, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; in particolare dell'art. 14 del medesimo regolamento, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

c) della comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) - sezione 3.1, nei limiti e condizioni ivi previsti.



## Art. 4.

*Esclusioni*

1. Sono escluse dal contributo le imprese rientranti nei casi di esclusione previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014.

## Art. 5.

*Modifica dell'allegato*

1. L'allegato al presente regolamento è modificato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive.

## Art. 6.

*Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo*

1. In applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti sono concessi nella misura massima, applicata all'importo della spesa ammissibile:

a) del 50% se il beneficiario è una struttura ricettiva alberghiera;  
b) del 40% per cento se il beneficiario è struttura ricettiva non alberghiera.

2. In applicazione dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

a) 30% della spesa ammissibile se il beneficiario è microimpresa o piccola impresa;

b) 20% della spesa ammissibile se il beneficiario è media impresa.

3. In applicazione dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

a) 20% della spesa ammissibile se il beneficiario è microimpresa o piccola impresa;

b) 10% della spesa ammissibile se il beneficiario è media impresa.

4. In ogni caso il contributo massimo concedibile non può superare 400 mila euro.

## Art. 7.

*Cumulo*

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

*Capo III*

## INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

## Art. 8.

*Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per le seguenti iniziative finalizzate ad ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo:

a) acquisto di arredi e attrezzature-nuovi di fabbrica;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti o di immobili da destinare all'esercizio di struttura ricettiva, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di impresa turistica;

c) realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili;

d) acquisto di immobili destinati o da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica.

2. Le iniziative di cui alle lettere a) e b) possono riguardare gli esercizi di somministrazione annessi alla struttura ricettiva, purché inserite in un programma d'investimento relativo all'intera struttura ricettiva.

## Art. 9.

*Limite minimo e spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti spese, nei limiti del 50%, se sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo:

a) spese per acquisto e montaggio di arredi e attrezzature nuove di fabbrica ad esclusione delle spese per l'acquisto di beni soggetti a facile usura, per un importo minimo di 10.000,00 euro;

b) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva, anche funzionali all'erogazione dei servizi rivolti a persone con disabilità, per un importo minimo di 20.000 euro;

c) spese per l'acquisto di immobili:

1. nel caso di cui all'art. 8, lettera c), per un importo minimo di 20.000 euro;

2. nel caso di cui all'art. 8, lettera d), per un importo massimo del 20% della spesa riferita all'acquisto dell'immobile;

d) gli oneri per le spese generali e di collaudo nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori;

e) le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, per un importo massimo di 1.500,00 euro.

2. Nel caso in cui sono sostenute più spese tra quelle di cui al comma 1, lettere da a) a c), l'importo minimo complessivo è di 20.000 euro.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

*Capo IV*

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AVVIO DELL'INIZIATIVA

## Art. 10.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo è presentata in via telematica al CATT FVG, nei termini e modalità indicati nel decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo, pubblicato sul sito *internet* ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda nei termini individuati dal decreto di cui al comma 1.

3. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'istante dichiara:


a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

b) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis, della legge medesima;

c) di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) di rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 7;

e) di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).



4. Alla domanda sono allegati:  
 a) la descrizione dell'iniziativa;  
 b) il preventivo di spesa;  
 c) il progetto definitivo dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato e la documentazione fotografica dello stato di fatto.

5. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente al CATT FVG ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

#### Art. 11.

##### *Avvio dell'iniziativa*

1. L'iniziativa si intende avviata:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, dalla data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, dalla data di consegna specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della prima fattura;

c) nel caso di interventi che hanno rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dalla data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'amministrazione comunale ovvero dalla data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

#### Capo V

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 12.

##### *Formazione della graduatoria e concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione comparata delle domande sulla base dei punteggi di cui all'allegato A.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda, ferma restando la sospensione del termine per eventuali richieste di integrazione documentale. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del CATT FVG.

3. La concessione è disposta entro quarantacinque giorni successivi all'approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse rese disponibili; qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il CATT FVG procede entro quarantacinque giorni allo scorrimento della graduatoria.

4. La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del CATT FVG del progetto definitivo dei lavori, corredato dalla documentazione comprovante il rilascio o la formazione del titolo abilitativo edilizio qualora dovuto ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 21/2016 nonché dell'informazione antimafia, qualora dovuta.

5. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria nonché l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

6. Non è causa di sospensione o interruzione del termine di approvazione della graduatoria, la presentazione di una domanda di subentro.

#### Art. 13.

##### *Istruttoria delle domande*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 effettuando ac-

certamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini con modalità diversa da quelli indicati nel decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo di cui all'articolo 10, comma 1;

b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa richiedente in violazione all'articolo 10, comma 2;

c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

e) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

f) l'ammontare della spesa già sostenuta prima della presentazione della domanda è superiore al 50% della spesa complessivamente ritenuta ammissibile.

#### Capo VI

##### RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

#### Art. 14.

##### *Presentazione della rendicontazione delle spese*

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata nel termine e con le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG per un periodo compreso tra sei e dodici mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della richiesta di proroga oltre la scadenza, possono essere riconosciute le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine massimo di cui al comma 1, a condizione che l'iniziativa sia realizzata conformemente a quanto indicato nella domanda di contributo.

5. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

6. In caso di rendicontazione irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 15.


##### *Modalità di rendicontazione delle spese*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) copia dei documenti di spesa;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con indicazione degli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento;



d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. La rendicontazione può essere presentata con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA, qualora non costituisca un costo.

4. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o di debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all'impresa e assegno. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso anche il pagamento in contanti.

5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti relativi a spese di importo inferiore a 500 euro, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi.

6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

7. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

#### Art. 16.

##### *Variatione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il CATT FVG procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce del complessivo impianto e degli obiettivi sostanziali dell'iniziativa originaria, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

#### Capo VII

##### LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 17.

##### *Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal CATT FVG entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 16 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione è disposta in via anticipata nella misura massima del 70 per cento ai sensi dell'articolo 60, comma 4 della legge regionale n. 21/2016.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 18.

##### *Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

#### Capo VIII

##### ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

#### Art. 19.


##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 14, com-



ma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'art. 14, comma 6;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 5;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) sia accertata in sede di rendicontazione l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;

g) non siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 20 e 21; qualora il vincolo di destinazione di cui all'art. 21 sia rispettato parzialmente, il contributo è proporzionalmente rideterminato;

h) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG.

3. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

4. L'ufficio competente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'*iter* emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

#### Capo IX

##### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI DI DESTINAZIONE E VARIAZIONI

#### Art. 20.

##### Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo:

a) di mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;

b) di mantenere attiva la sede legale o l'unità locale fino alla scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 21;

c) di consentire ispezioni e controlli.

2. Il beneficiario è tenuto altresì a presentare annualmente, entro il 28 febbraio e comunque dopo la presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara di aver mantenuto i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di aver rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 21.

#### Art. 21.

##### Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario mantiene il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo a pena di revoca o di rideterminazione del contributo concesso:

a) per tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni mobili;

b) per cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni immobili.

2. Non costituisce violazione del vincolo di destinazione oggettiva, la sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo divenuti inservibili per obsolescenza.

#### Art. 22.

##### Variazioni soggettive dei beneficiari

1. È ammessa la variazione soggettiva del beneficiario alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000.

2. La variazione è autorizzata dal CATT entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro che deve contenere:

a) gli estremi dell'atto di subentro di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di subentro;

b) la richiesta della conferma del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. La variazione è ammessa anche prima della concessione del contributo; in tale caso l'impresa subentrante presenta domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'*iter* istruttorio.

#### Capo X

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23.

##### Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le iniziative devono essere state avviate dopo il 1° gennaio 2021.

#### Art. 24.


##### Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione 27 marzo 2018, n. 86, (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

#### Art. 25.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

(riferita all'art. 12)

Iniziativa	Punteggio	
A) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti	8 punti	
	se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica	6 punti
	se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento	10 punti
	se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili	8 punti
	se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	8 punti
	se dirette al superamento delle barriere architettoniche	7 punti
B) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica	8 punti	
	se dirette alla creazione di almeno 20 camere o almeno 50 posti letto	22 punti
	se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	8 punti
C) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000 euro	2 punti	
D) realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizi delle strutture ricettive alberghiere	3 punti	
Premialità	Se iniziativa realizzata nei Comuni di Grado, Lignano, o nei comuni montani svantaggio socio economico fascia C o nei comuni di GO- PN- UD- TS + comuni sito culturale UNESCO	+ 2 punti
	Se al momento di presentazione della domanda l'impresa ha conseguito il rating di legalità	+ 1 punto
Cumulo 1	Sono cumulabili i punteggi relativi alle iniziative A) + C) + D) + Premialità	
Cumulo 2	Sono cumulabili i punteggi relativi alle iniziative B) + C) + D) + Premialità	
Nei casi di cumulo 1 e 2	La spesa ammessa relativa a ciascuna iniziativa dev'essere pari ad almeno il 15% dell'importo complessivo ammesso a contributo	

Visto, il Presidente: FEDRIGA



## REGIONE SICILIA

LEGGE 27 dicembre 2021, n. 35.

## Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 60 del 29 dicembre 2021)*REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Variazioni autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.*

1. Alle autorizzazioni di spesa di seguito indicate, di cui all'articolo 111 - Allegato 1 Parte A e Parte B della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono apportate le variazioni a fianco delle stesse specificate:


Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DDL VARIAZIONI		
								2021	2022	2023

## PARTE A

L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	216.440,96	0,00	0,00
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	721.469,86	0,00	0,00
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	0,00	7.020.711,60	2.618.159,40

## PARTE B

L.R. 11/1972 art.22	19	1	1	1	2	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	-3.713,65	0,00	0,00
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	1.984.042,12	0,00	0,00
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	1.226.498,76	0,00	0,00
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	-23.601,11	0,00	0,00
L.R. 267/1998	9	6	1	5	2	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDROPLUVIOMETRICO.	-96.814,81	0,00	0,00




L.R. 9/2013, art. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. p. A.	1.442.939,72	0,00	0,00
L.R. 11/2010 art. 2, c. 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.	-88.437,67	0,00	0,00
L.R. 9/2015, ART. 26	10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	5.220.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013, art. 73	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	0,00	149.145,10	56.932,50
L.R. 5/2006, art. 1	5	1	2	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA	0,00	527.460,10	201.345,10
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514 472538 472539 472540	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO	0,00	536.438,40	0,00
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R. 3/2016, art. 20, c. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA	0,00	2.197.750,50	838.938,10
L.R. 9/2015 ART.65	5	2	1	13	2	473742 E 473738 473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA	721.469,86	5.714.151,30	2.181.239,00
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	-5.921,72	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.11	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	-83.278,80	-10.068,40	-55.332,50
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'	-282.586,54	-758,84	-175.005,64
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	-25.057,34	-3.029,44	-16.648,74
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	-71.965,27	-4.585,77	-46.244,77



L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	<b>183722</b>	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	-187.930,04	-22.720,74	-124.865,34
L.R. 20/1999 art.6	12	4	1	6	2	<b>183723</b>	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE	-50.851,66	-6.147,96	-33.787,06
L.R. 20/1999 art. 10	12	4	1	6	2	<b>183724</b>	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'	-18.424,51	-2.227,51	-12.241,71
L.R. 20/1999 art. 9	12	4	1	6	2	<b>183726</b>	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	-82.021,04	0,00	-44.429,54
L.R. 10/2003, art. 8	12	1	1	6	2	<b>183742</b>	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE	-650.000,00	0,00	-318.682,28
L.R. 20/1999 art. 12	12	4	1	6	2	<b>184101</b>	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	-8.843,77	-1.069,17	-5.875,97
L.R. 15/2008 art.3	12	4	1	6	2	<b>184103</b>	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	360.734,93	0,00	0,00
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	<b>147315</b>	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIFERO CASEARIA.	300.000,00	0,00	0,00
L.R. 44/1985 art.11	5	1	1	3	2	<b>377713</b>	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO	100.000,00	0,00	0,00

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 112, comma 1, della legge regionale n. 9/2021, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 460.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1001) e di euro 2.500.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1003) ed è incrementata di euro 15.840.926,17 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 284.095,85 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 112, comma 2, della legge regionale n. 9/2021, per le finalità della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, articolo 10, è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 128.699,67 (Missione 9, Programma 1, capitolo 442539).



## Art. 2.

*Variazioni altre autorizzazioni di spesa*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 per le finalità dell'articolo 58 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 200.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183350).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 1.305.501,56 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

3. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 4.912.714,61 (Missione 15, Programma 1, capitolo 313004).

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 144.293,98 euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è ridotta dell'importo di euro 8.965.452,13 per l'esercizio finanziario 2021 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754 euro 8.448.400,37 - Missione 18, Programma 1, capitolo 191320 euro 317.051,76 - Missione 15, Programma 3, capitolo 313319 euro 200.000,00).

7. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come rideterminata dal comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale n. 9/2021, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di 720 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 212039).

8. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 16/2017 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per l'importo di euro 1.950.000,00 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e suc-

cessive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 100.000,00 (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).

10. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 1.369,14 (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

11. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 8/2018 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 90.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443313).


12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 50.000,00 (Missione 9, Programma 2, capitolo 842074).

13. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 300.000,00 (Missione 6, Programma 1, capitolo 472554).

14. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-*bis* dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29/2021, per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di ulteriori euro 302.147,00 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

15. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per l'importo di euro 360.734,93 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

16. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di euro 1.118.617,22 di cui alla seguente tabella:



Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2021
9	5	150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	-304.425,76
9	5	150542	SPESE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-SANITARI RELATIVI AL D.LGS N. 81/2008 PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB.(PARTE EX CAP. 150514)	-7.239,81
9	5	150550	SPESE PER SVILUPPO DEI LISTINI PER LA PAGA DEGLI OPERAI (PARTE CAP. 150514)	-835,28
9	5	150551	UTILIZZO BENI DI TERZI PER L'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	-95.683,00
9	5	150552	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' AIB. (EX CAP. 150514)	-4.945,03
9	5	150553	SPESE PER UTENZE UTILIZZATE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	-2.344,48
9	5	150554	UTILIZZO BENI DI TERZI PER L'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	-2.766,08
9	5	150555	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP 150514).	-101.069,13
9	5	150556	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE PER L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-23.720,43
9	5	150557	SPESE PER ACQUISTO E REINTEGRO PRESID SANITARI UTILIZZATI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-383,6
9	5	150558	SPESE DI SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI PER I REPARTI IPPOMONTATI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-5.134,60
9	5	150559	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE DEL COMANDO CORPO FORESTALE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-129.270,00
9	5	150560	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE ESTERNO AL COMANDO CORPO FORESTALE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP 150514)	-3.450,76
9	5	150561	SERVIZI AUSILIARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-13.163,84
9	5	150565	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-56.297,50
9	5	150566	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-175.070,00
9	5	150567	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAR 150514)	-3.796,22
9	5	150572	SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N 50/2016. CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-69.972,02
9	5	151311	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	-4.710,00
9	5	550069	SPESE PER BENI IMMOBILI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP 150514)	-114.339,68
			<b>TOTALE</b>	<b>-1.118.617,22</b>

17. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 800 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 442555).



18. All'articolo 84 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, le parole «la spesa di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021» sono sostituite dalle parole «la spesa di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022».

19. Per le finalità di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 200 migliaia di euro destinata al cofinanziamento con il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) del rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino *ex* Servirail e Ferrotel (Missione 10, programma 5, capitolo N.I.).

20. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 29/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro a saldo e stralcio della relativa procedura (Missione 16, Programma 1, capitolo 155824).

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). Alle risorse di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

22. Per l'esercizio finanziario 2021, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 900 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo N.I.).

23. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, di 80 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 212568).

24. Per l'erogazione di contributi straordinari in favore delle aziende agricole, della pesca, del turismo e del commercio ittico nonché del computo dei cantieri navali, colpite dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2021, insistenti nelle aree oggetto di declaratorie di eccezionalità approvate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo N.I.).

25. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 70 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 902,1 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 447306) cui si fa fronte per 42,1 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni (Missione 8, Programma 1, capitolo 446521) e per 860 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 8, Programma 1, capitolo 446514.

### Art. 3.

#### *Prosecuzione attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario*

1. Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Alla spesa derivante dalle disposizioni del comma 1 si provvede ai sensi del comma 7 e con le modalità del comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri discendenti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754).

5. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022» e le parole «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2023».

### Art. 4.

#### *Funzionamento del Dipartimento regionale autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 29 del 26 novembre 2021, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è ridotta dell'importo di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, di euro 97.345,81 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 198.133,39 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 6, capitolo 130025) e le relative risorse sono iscritte ad incremento delle spese inerenti il funzionamento del dipartimento regionale autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia di seguito indicate per gli importi a fianco specificati:



Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2021	2022	2023
9	6	130005	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO E I FINI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO.	85.000,00	5.000,00	5.000,00
9	6	130006	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI. (SPESE OBBLIGATORIE).	10.000,00	0,00	30.000,00
9	6	130009	SPESE PER L'ACQUISTO DL BENI DL CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E I FINI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO.	25.000,00	10.000,00	25.000,00
9	6	130011	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E I FINI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO.	34.000,00	10.845,81	36.633,39
9	6	130014	SPESE PER UTENZE E CANONI DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	6	130026	SPESE PER L'UTILIZZO DL BENI DL TERZI PER IL FUNZIONAMENTO E I FINI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO	20.000,00	54.000,00	54.000,00
9	6	130027	SPESE PER LEASING OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO E I FINI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO.	1.000,00	2.500,00	2.500,00
9	6	442519	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE, PER IL CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI MAPPE E PER ALTRI STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E PUBBLICAZIONI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.	20.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>200.000,00</b>	<b>97.345,81</b>	<b>198.133,39</b>

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:


«9-bis. Alle spese di funzionamento del Dipartimento regionale autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia a partire dall'esercizio finanziario 2024 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.».

#### Art. 5.

##### *Spese di funzionamento dell'amministrazione regionale*

1. Per garantire il fabbisogno, per l'esercizio finanziario 2021, inerente le spese di funzionamento per utenze di energia elettrica e telecomunicazioni dell'amministrazione regionale, la Missione 1, Programma 11, capitolo 108559, è incrementata di 2.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede per l'importo di 600 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive e modificazioni (Missione 1, Programma 1, capitolo 108180) e per il complessivo importo di 1.400 migliaia di euro mediante riduzione delle Missioni e dei Programmi di seguito indicati:



Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2021	2022	2023
1	1	102001	INDENNITÀ DI CARICA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E AGLI ASSESSORI (SPESE OBBLIGATORIE).	-300.000,00	0,00	0,00
1	10	108110	SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI PREVISTI DALL'ART.21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N.23.	-500.000,00	0,00	0,00
1	10	108142	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PROVENIENTE DALLE AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE (SPESE OBBLIGATORIE).	-300.000,00	0,00	0,00
1	10	108143	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PROVENIENTE DALLE AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE (SPESE OBBLIGATORIE).	-50.000,00	0,00	0,00
1	11	108501	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	-100.000,00	0,00	0,00
1	1	109307	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE.	-150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>-1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Art. 6.

*Spese per la rimozione della cenere vulcanica. Interventi per il Comune di Ravanusa*

1. Per gli interventi urgenti nei comuni dell'areale etneo in ordine alla rimozione della cenere vulcanica a seguito dell'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 3.246.614,37 (Missione 11, Programma 2, capitolo N.I.).

2. Al fine di fronteggiare l'emergenza causata dall'esplosione dell'11 dicembre 2021, in favore del Comune di Ravanusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1, capitolo N.I.).

## Art. 7.

*Componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti*

1. È riconosciuto il debito fuori bilancio per il rimborso degli emolumenti ai componenti di nomina regionale della Sezione di controllo della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana per il IV trimestre 2019 e per il III e IV trimestre 2020 non impegnati negli esercizi di competenza.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 230.559,30 (Missione 1, Programma 1, capitolo 109306).

## Art. 8.


*Giornate formative per il Corpo di Polizia municipale*

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per le spese relative all'organizzazione ed allo svolgimento di giornate formative per il Corpo di Polizia municipale per l'ammontare complessivo di euro 1.295,00 è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 190505.

## Art. 9.

*Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa per la gestione dei dissalatori inerente la fornitura e la posa in opera di beni di con-



sumo di euro 346.305,53 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4, capitolo 242573) cui si fa fronte con parte delle disponibilità per l'esercizio finanziario 2021 della Missione 9, Programma 4, capitolo 242550.

#### Art. 10.

##### *Cessazione procedure esecutive nei confronti di Sicilia digitale S.p.A.*

1. Per garantire la continuità funzionale di Sicilia digitale S.p.A., società in house della Regione siciliana, al fine di fronteggiare la spesa straordinaria finalizzata al superamento delle procedure esecutive intraprese da Engineering S.p.a. e Accenture Italia S.p.a. (succedute a Sisev s.c.r.l.) in forza della sentenza n. 3769/2018, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nei confronti di Sicilia Digitale S.p.a., il Dipartimento regionale dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, è autorizzato a corrispondere nell'esercizio 2021 in favore delle predette società procedenti, rispettivamente la somma di euro 9.152.090,46 e di euro 3.189.754,62, corrispondenti alla residua sorte capitale di cui alla sentenza n. 3769/2018, nelle more degli esiti dei giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Palermo e senza acquiescenza alcuna nei confronti di tutte le parti in giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 12.341.845,08 per l'esercizio 2021 (Missione 1, Programma 8), si fa fronte previa rinuncia ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile agli atti dei giudizi pendenti tra la Regione e Sicilia digitale S.p.a., con la quota parte delle risorse iscritte al fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021 determinate sulla base delle valutazioni del rischio di soccombenza rese dal Dipartimento regionale dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.) (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215740).

#### Art. 11.

##### *Disposizioni in materia di demanio marittimo*

1. All'articolo 24, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni le parole «1.000 migliaia di euro» sono sostituite con le parole «2520 migliaia di euro».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni dopo le parole «che siano concesse nel corso del 2021» sono aggiunte le parole «e del 2022».

#### Art. 13.

##### *Manutenzione straordinaria stadio Renzo Barbera di Palermo*

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale tecnico, è autorizzato a provvedere alle spese per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio «Renzo Barbera» di Palermo, da utilizzarsi per la partita della nazionale di calcio del 24 marzo 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1), cui si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109307 quanto a 45 migliaia di euro, capitolo 102001 quanto a euro 91.626,00, con parte della disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 214102 quanto a euro 23.374,00 e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 111 - Allegato 1 Parte B della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 1, capitolo 101015) quanto a 40 migliaia di euro.

#### Art. 14.

##### *Variazioni al bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 27 dicembre 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'economia*  
ARMAO

(Omissis).

22R00279



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 8 2 0 \*

€ 4,00

